



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

9

OGGETTO: PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243-BIS E S.M.I., D. LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
COSTA GIUSEPPE	SINDACO	X	
MAIOLO Renato	VICE SINDACO	X	
BIANCO Lorenzo	CONSIGLIERE	X	
COSTA Angelo	CONSIGLIERE	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
COSTA Pier Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
PALAIÀ Raffaele	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Otis	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

La seduta è stata resa pubblica mediante l'utilizzo da parte dei cittadini dell'app GoToMeeting inserendo il seguente numero della riunione: 245347149.

Assiste all'adunanza in audio video presso la Sala Consiglio il Segretario Comunale **DINAPOLI Dott.ssa Anna Maria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COSTA GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si dà atto che prima della discussione e votazione del presente argomento entra il Consigliere Lorenzo Bianco, pertanto il numero dei consiglieri presenti è pari a numero 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

che in data 17/02/2020 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte ed al Ministero dell'Interno;

Considerato che nella suddetta deliberazione è stata illustrata la situazione finanziaria in cui versa il Comune;

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) *è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;*
- c) *è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- d) *è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;*
- e) *è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*
- f) *è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*

g) *può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio";*

Considerato che a tal fine nella redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudentiale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano;

Considerato che è ferma volontà dell'Amministrazione ripristinare il più celermente possibile gli equilibri si propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 13 anni, ovvero per il periodo 2020/2032, per l'importo di disavanzo di amministrazione al 31-12-2019 pari ad € 919.696,87

Visto il **piano di riequilibrio finanziario pluriennale**, allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrale e sostanziale, che prevede il riassorbimento totale dell'esposizione debitoria in € 919.696,87 attraverso:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie;
- la manovra di revisione della spesa corrente;

e ritenuto meritevole di approvazione

Dato atto che l'Ente prevede per il triennio 2020-2021-2022 di non ricorrere all'anticipazione di tesoreria, dovendo incassare i finanziamenti di Enti Pubblici e privati concessi per la realizzazione di lavori pubblici già conclusi di cui sono state pagate le relative spese da oltre 5 anni e per i quali si stanno presentando a partire dall'ultimo quadrimestre 2019 le rendicontazioni a tali Enti finanziatori, a seguito di incarico a professionisti esterni esperti in materia

Considerato che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che "*Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario*";

Visto l'art 107 comma 7 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (decreto Cura Italia), convertito con Legge n.27 del 24 aprile 2020 che ha rinviato il termine di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art 243 bis del d.lgs al 30 giugno 2020

Considerato che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti per il Piemonte e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto in merito all'argomento di cui trattasi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della spesa del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art 49 e dell'art.147 bis 1°comma del D.Legs 267/2000 e s.m.i.;

Con la seguente votazione: n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti.;

D E L I B E R A

1. Di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale , allegato alla presente sotto **l'allegato n.1**, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di Dare atto che l'Ente prevede per il triennio 2020-2021-2022 di non ricorrere all'anticipazione di tesoreria, dovendo incassare i finanziamenti di Enti Pubblici e privati concessi per la realizzazione di lavori pubblici già conclusi di cui sono state pagate le relative spese da oltre 5 anni e per i quali si stanno presentando a partire dall'ultimo quadrimestre 2019 le rendicontazioni a tali Enti finanziatori, a seguito di incarico a professionisti esterni esperti in materia;
3. Di disporre che il settore economico - finanziario proceda al monitoraggio trimestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e *report* periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre alla Giunta comunale ed all'Organo di revisione contabile dell'ente;
4. Di inviare la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Piemonte e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati (**Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E**)

Di dichiarare, con successiva votazione espressa per alzata di mano, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari su n. 10 consiglieri presenti e 10 votanti il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL' ART. 243-BIS E S.M.I., D. LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità tecnica	Favorevole	29/06/2020	F.to COSTA GIUSEPPE
Regolarità contabile	Favorevole	29/06/2020	F.to COSTA GIUSEPPE

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2020/2032

ART. 243 BIS COMMA 5 D.LGS 267/2000

Preliminarmente si segnala che, al fine di facilitare l'istruttoria, per l'esposizione del presente piano di riequilibrio si è seguito lo schema previsto dalle linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 quater TUEL), giusta deliberazione della Corte dei Conti n. 5/Sez. Aut/2018/INPR.

Eventuali parti non presenti rispetto allo schema proposto, non sono state inserite, non ricorrendo la corrispondente fattispecie.

Adempimenti propedeutici alla predisposizione del piano

L'Ente ha assolto a tutti gli adempimenti propedeutici alla predisposizione del piano. In particolare, si segnala che, a seguito di invito della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, giusta delibera n. 120/2019/PRSP depositata il 24.10.2019 e comunicata all'Ente in pari data, il Comune ha dapprima provveduto alla riapprovazione integrale dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rettificati sulla base di quanto dettagliato ed accertato nella deliberazione suddetta e successivamente ha provveduto ad effettuare una revisione integrale della contabilità e ad approvare (in data odierna) il rendiconto dell'esercizio 2019.

In particolare, per quanto concerne il ripristino di un'ordinata contabilità, è stata effettuata una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi, come previsto dall'art. 243, comma 8, lett. f) del D. Lgs. 367/2000, verificando la loro rispondenza ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. E' stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio e l'inesistenza di contenziosi o altre fattispecie che richiedessero l'accantonamento a copertura di passività potenziali, è stata verificata la corretta quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato ed in generale è stata appurata la corretta determinazione del risultato di amministrazione, anche con riferimento a somme vincolate, destinate e accantonate.

Tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico e/o da idonei parametri obiettivi di riferimento, anche in ordine alle prospettive d'acquisizione e d'utilizzo delle risorse.

Tempistiche

L'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.2.2020, dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata, ai sensi dell'art. 124 TUEL, in data 20.2.2020, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

In data 29.6.2020, con deliberazione n. 9, il Consiglio Comunale ha adottato il presente piano di riequilibrio. In merito al rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243 bis, comma 5 D.L. 18.8.2000 n. 267, si segnala che, a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso, l'art. 7, comma 7 del D.L. 17.3.2020 n. 18, ha prorogato tutte le approvazioni dei piani di riequilibrio scadenti nel periodo successivo all'entrata in vigore della Legge stessa, al 30.6.2020. Pertanto il termine in questione deve intendersi rispettato.

Sul piano di riequilibrio il Revisore ha espresso il proprio parere con verbale n. 6/2020 del 29/06/2020.

Durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Alla luce del nuovo parametro introdotto dall'art. 1, co. 888, lettera a), Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore in data 1° gennaio 2018, stante il rapporto tra le passività da ripianare nel piano (2.140.759,12 euro) e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso (643.389,27 euro), con un rapporto pari pertanto al 332,73%, la durata massima del piano di riequilibrio sarebbe di 20 anni.

Tuttavia, l'Ente ritiene di calibrare il piano sulla durata di 13 anni, ovvero per il periodo 2020/2032, in quanto è ferma volontà dell'Amministrazione ripristinare il più celertemente possibile gli equilibri.

Benché superfluo si sottolinea che, stante l'ammontare del disavanzo, è impossibile ripristinare gli equilibri secondo le normali procedure dettate dall'art. 188 TUEL.

SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e misure correttive adottate dall'ente locale

1.1 La Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per il Piemonte, con deliberazione 20/2019/PRSP depositata il 24.10.2019 e comunicata all'Ente in pari data, formulava una serie di rilievi. Per comodità di esposizione, si richiama integralmente il contenuto di detta deliberazione, altresì allegata al presente piano (all. A).

A seguito di tale deliberazione (che tra l'altro invitava l'Ente ad assumere gli opportuni provvedimenti per il ripristino di un'ordinata contabilità), l'Ente provvedeva, con deliberazione n. 3 del 17.2.2020, dapprima alla riapprovazione integrale dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rettificati sulla base di quanto dettagliato ed accertato nella deliberazione suddetta e successivamente provvedeva ad effettuare una revisione integrale della contabilità e ad approvare (in data odierna) il rendiconto dell'esercizio 2019.

In particolare, per quanto concerne il ripristino di un'ordinata contabilità, è stata effettuata una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi, come previsto dall'art. 243, comma 8, lett. f) del D. Lgs. 367/2000, verificando la loro rispondenza ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. E' stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio e l'inesistenza di contenziosi o altre fattispecie che richiedessero l'accantonamento a copertura di passività potenziali, è stata verificata la corretta quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato ed in generale è stata appurata la corretta determinazione del risultato di amministrazione, anche con riferimento a somme vincolate, destinate e accantonate.

1.2 L'Organo di Revisione non aveva segnalato in passato problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Come previsto dalle linee guida, si allegano al presente pianto i pareri dell'Organo di Revisione relativi agli ultimi 3 esercizi (all. B).

1.3 L'Organo di Revisione, con parere n. 6/2020 del 29/06/2020 ha espresso le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della "massa passiva" che l'Ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, valutando l'attendibilità delle previsioni alla luce dell'esperienza maturata in ordine alla situazione dell'Ente.

1.4. I fattori che hanno determinato lo squilibrio sono da ricercare in una non corretta tenuta della contabilità, che ha ingenerato nell'Ente la convinzione di essere in equilibrio. Pertanto l'Ente ha impegnato spese che non erano coperte da entrate certe.

2. Saldo di finanza pubblica

Come rilevato dalla Corte dei Conti, l'Ente non ha rispettato il saldo di finanza pubblica degli anni 2016-2017. Nell'anno 2018, stante le nuove norme che prevedono unicamente il pareggio di bilancio, il saldo può dirsi rispettato. Diversamente non può dirsi rispettato nell'esercizio 2019 in quanto, come evidenziato nel successivo paragrafo 4.1, l'anno si è chiuso con un equilibrio complessivo negativo di euro 19.617,61.

3. Andamenti di cassa

3.1 Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)	541.700,00	333.103,00	256.014,00
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V	301.639,98	281.581,00	-
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	240.060,02	51.522,00	113.974,28
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL			
Entità delle somme maturate per interessi passivi	5.330,41	9.269,92	5.606,89
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile	-	-	
Esposizione massima di tesoreria	240.060,02	302.267,29	213.435,80

3.2 Nel corso degli anni si è fatto un forte ricorso alle anticipazioni di tesoreria e, a fine esercizio, parte delle anticipazioni non risultavano restituite.

Ciò è essenzialmente dovuto al forte disavanzo che si è naturalmente tradotto in criticità nella gestione di cassa.

Le tensioni finanziarie sono state tuttavia ridimensionate a seguito dell'ottenimento di un Fondo anticipazioni di liquidità, la cui parte da restituire era al 31.12.2019 di 628.399,16 euro. Tale anticipazione - unitamente alla somma che l'Ente dovrebbe introitare a seguito della richiesta di intervento del Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter D. Lgs. 267/2000 consentirà di far fronte agli impegni futuri (in termini di cassa) senza particolari criticità.

3.3 Si segnala che non si è fatto ricorso ad entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL.

3.4 L'Ente ha correttamente determinato la giacenza della cassa vincolata al 01.01 dell'esercizio di riferimento.

3.5 Si ritiene che le misure che si adotteranno, che prevedono, oltre una riduzione di spese, un forte incremento di entrate certe per effetto dell'aumento dell'addizionale regionale e dell'IMU nella misura massima, nonché l'accelerazione dell'attività di accertamento delle omissioni tributarie, garantiranno dei flussi di cassa tali da risolvere progressivamente le criticità connesse alla mancanza di liquidità. Ciò anche in relazione a quanto detto nel precedente paragrafo 3.2 in merito al Fondo anticipazione di liquidità ed al ricorso al Fondo di rotazione.

In ogni caso, soprattutto relativamente al triennio 2020-2023, quando è presumibile che ci saranno le maggiori tensioni finanziarie per effetto della riduzione dei trasferimenti di cui si dirà nel prosieguo, conseguenti al mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica degli anni 2016 e 2017, tutti gli impegni relativi a spese non obbligatorie verranno assunti in modo tale che la loro esigibilità coincida con i flussi di cassa di entrata.

3.6 Si segnala che l'Ente si è avvalso della facoltà di elevare a 5/12 l'anticipazione di tesoreria.

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

4.1 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		RENDICONTO 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 2.00 3.00	(+)	657.258,06
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 Spese correnti	(-)	643.389,27
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2,04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F1) Spese Titolo 4.00 Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	115.486,51
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
F2) Fondo anticipazioni di liquidità		-
G) Somma finale (G=A- AA+B+C- D- DD- E- F)		- 101.617,72
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE O1=G+H+I- L+M		- 101.617,72
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	2.923,23
Risorse vincolate di parte corrente di bilancio	(+)	-
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO PARTE CORRENTE		- 104.540,95
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuate in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	85.918,82
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO PARTE CORRENTE		18.622,13

I1 In mancanza, ultimo rendiconto approvato.

Riporto di 01) Risultato di competenza di parte corrente		-	101.617,72
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		25.600,00
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		-
R) Entrate Titoli 4.00 5.00 6.00	(+)		232.024,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge principi contabili	(-)		-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine	(-)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
M) Entrate da accensione prestiti destinati a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-
U) Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale	(-)		202.137,20
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		55.888,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-
E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1= P+Q+R- C- I- S1- S2 T+L- M- U- U1- V+E)		-	400,95
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio esercizio 2019	(-)		-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		594,53
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-	995,48
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		-
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-	995,48
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine	(+)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio lungo termine	(-)		-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA W1= O1+Z1+S1+S2+T- X1- X2- Y		-	102.018,67
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		2.923,23
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		594,53
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		-	105.536,43
Variazioni accantonamenti effettuate in sede di rendiconto		-	85.918,82
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-	19.617,61
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Riporto di 01) Risultato di competenza di parte corrente		-	101.617,72
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)		2.923,23
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-	85.918,82
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-	18.622,13

Note

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
 E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
 Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
 S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
 S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
 T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
 UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
 X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
 X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
 Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
 (*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si evidenzia come la situazione dell'anno 2019 sia, nel complesso, in disequilibrio.

Si segnala, inoltre, che l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per spese di investimento.

4.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA			
	Tipologie	Rendiconto Esercizio 2018	Rendiconto Esercizio 2019	Bilancio 2020
Contributo rilascio permesso costruire				
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni				
Recupero evasione tributaria				
Entrate per eventi calamitosi				
Canoni concessori pluriennali				
Sanzioni al codice della strada				
Plusvalenze da alienazione				
Altre *	4.100,05	2.600,00	30.758,00	
Totale	4.100,05	2.600,00	30.758,00	

Si fa presente che le entrate sono state indicate per la parte eccedente la media del quinquennio precedente.

SPESE	IMPEGNI DI COMPETENZA		
	Tipologie	Rendiconto Esercizio 2018	Rendiconto Esercizio 2019
Consultazioni elettorali	4.100,05	2.600,00	20.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altre *			10.758,00
Totale	4.100,05	2.600,00	30.758,00

Note per le "Altre" entrate

Tipologie	Importi		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Bilancio 2020
Entrate per emergenza COVID			10.758,00
Consultazioni elettorali			20.000,00
Totale	-	-	30.758,00

Note per le "Altre" spese

Tipologie	Importi		
	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Bilancio 2020
Spese per emergenza COVID			10.758,00
Totale	-	-	10.758,00

Dall'esame delle entrate e spese aventi carattere non ripetitivo, è evidente come gli equilibri di bilancio non siano stati influenzati da maggiori entrate non ripetitive, rispetto a spese anch'esse non ripetitive.

5. Risultato di amministrazione

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione.

5.1.1 Risultato di amministrazione (anno 2019)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01				-
Riscossioni	(+)	458.109,48	2.094.867,38	2.552.976,86
Pagamenti	(-)	813.471,19	1.739.505,67	2.552.976,86
Saldo di cassa al 31/12	(=)			-
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	(-)			-
Fondo di cassa al 31/12	(=)			-
Residui Attivi	(+)	1.963.477,24	146.172,89	2.109.650,13
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze</i>				-
Residui Passivi	(-)	1.567.493,85	573.265,27	2.140.759,12
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(-)			-
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(-)			55.888,00
Risultato di Amministrazione al 31/12/2019 (A)	(=)			- 86.996,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019		
Risultato di amministrazione al 31/12/2019 (A)		-86.996,99
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		36.524,88
Fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		628.399,16
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		-
Altri accantonamenti		6.087,95
	Totale parte accantonata (B)	671.011,99
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		161.687,89
	Totale parte vincolata (C)	161.687,89
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-919.696,87

*Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso,

esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata

L'Ente provvedeva, come indicato in premessa, ad effettuare un'attenta analisi dei residui attivi e passivi, verificando la loro rispondenza ad obbligazioni giuridicamente perfezionate accertando l'inesistenza di debiti fuori bilancio e l'inesistenza di contenzioni o altre fattispecie che richiedessero l'accantonamento a copertura di passività potenziali, verificando la corretta quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato ed in generale appurando la corretta determinazione del risultato di amministrazione, anche con riferimento a somme vincolate, destinate e accantonate.

5.1.2 Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	Rendiconto		
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Risultato di amministrazione (+/-)	466.788,15	50.383,95	- 86.996,99
di cui:			
a) parte accantonata	280.720,77	845.619,68	671.011,99
b) Parte vincolata	870.011,26	161.493,63	161.687,89
c) Parte destinata a investimenti	-	-	-
e) Parte disponibile (+/-) *	- 683.943,88	- 956.729,36	- 919.696,87

Si evidenzia come il risultato di amministrazione sia migliorato rispetto all'esercizio 2018 nonostante la gestione 2019 non sia risultata in equilibrio, per effetto della revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi.

5.2 L'Organo di Revisione ha espresso il proprio parere in sede di riapprovazione del rendiconto 2019 e nella relazione accompagnatoria al presente piano ha attestato la congruità della consistenza di tutti i fondi che concorrono alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione.

6. Risultato di gestione

6.1 Si riporta un prospetto con evidenziato il risultato della gestione di competenza dell'ultimo triennio ed un prospetto di dettaglio:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
		Rendiconto		
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Accertamenti di competenza	+	2.375.295,48	2.627.105,71	2.241.040,27
Impegni di competenza	-	2.185.159,67	2.780.048,34	2.312.770,94
Saldo		190.135,81	- 152.942,63	- 71.730,67
Quota di FPV applicata al bilancio	+			
Impegni confluiti nel FPV	-	-		55.888,00
Saldo gestione di competenza		190.135,81	- 152.942,63	- 127.618,67

Così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA				
		Rendiconto		
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Riscossioni	(+)	1.600.679,41	1.473.859,74	2.094.867,38
Pagamenti	(-)	1.339.301,37	1.312.363,63	1.739.505,67
	[A]	261.378,04	161.496,11	355.361,71
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata Applicato al Bilancio	(+)			
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa	(-)			55.888,00
	[B]	-	-	55.888,00
Residui attivi	(+)	774.616,07	1.153.245,97	146.172,89
Residui passivi	(-)	845.858,30	1.467.684,71	573.265,27
	[C]	71.242,23	314.438,74	427.092,38
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		190.135,81	152.942,63	127.618,67

6.2 Il risultato della gestione di competenza con applicazione dell'avanzo risulta dal seguente prospetto:

	Rendiconto		
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Risultato gestione di competenza	190.135,81	152.942,63	127.618,67
Avanzo d'amministrazione applicato	145.340,00	93.500,00	25.600,00
Quota di disavanzo ripianata			
Saldo	335.475,81	59.442,63	102.018,67

7. Capacità di riscossione nel triennio precedente

7.1. Analisi della capacità di riscossione

	Rendiconto esercizio 2017			Rendiconto esercizio 2018			Rendiconto esercizio 2019		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) * 100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) * 100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A) * 100
Titolo1 - Entrate di natura tributaria	645.062,00	481.653,41	74,67%	630.640,50	484.271,96	76,79%	515.036,73	502.738,36	97,61%
Titolo 2 Trasferimenti correnti	5.000,00		0,00%	9.100,85	7.100,85	78,02%	5.300,00	4.003,91	75,55%
Titolo 3 Entrate extratributarie	117.987,89	83.951,45	71,15%	119.758,76	99.375,38	82,98%	136.921,33	83.885,45	61,27%
Totale Entrate Correnti	768.049,89	565.604,86	73,64%	759.500,11	590.748,19	77,78%	657.258,06	590.627,72	89,86%

* Dati riportati in automatico dalla tabella di cui al punto 4

La tabella dimostra come vi sia stato un leggero peggioramento nella capacità di riscossione.

7.2 In merito all'attività di recupero dell'evasione tributaria, si evidenziano le risultanze dell'ultimo quinquennio:

Anni 2014/ 2015

ACCERTAMENTI TARSU (2009-2013)

Euro 33.266,00

Anno 2016

Accertamenti Tarsu- Tares – Tari (anni dal 2009 al 2015)

Euro 54.593,00

Avvisi di sollecito Tari 2014

Euro 17.725,00

Avvisi di pagamento bonari Tari 2015

Euro 22.451,00

Totale

Euro 94.769,00

Anno 2017

Atti di intimazione di pagamento da parte dello studio legale incaricato per accertamenti ed avvisi dell' anno 2016

Euro 71.210,00

Come si dirà nel prosieguo, per l'anno 2020 è stato dato l'incarico di provvedere agli accertamenti in materia di IMU e TARI ad una ditta esterna. Nel corso di un triennio si dovrebbe giungere alla verifica di tutte le annualità, fino all'esercizio 2019.

8. Analisi dei residui

8.1 Si riporta una tabella che evidenzia il grado di realizzo dei residui attivi e di smaltimento dei residui passivi:

	Rendiconto esercizio 2017 n3			Rendiconto esercizio 2018 n2			Rendiconto esercizio 2019 n1		
	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/ smaltimento su residui (b/a*100)	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/ smaltimento su residui (b/a*100)	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/ smaltimento su residui (b/a*100)
Titolo 1 Tributi propri	227.884,42	47.197,21	20,71%	333.234,39	73.137,92	21,95%	148.368,64	15.737,69	10,61%
Titolo 2 Trasferimenti correnti*	184.655,00	1.774,28	0,96%	179.655,00	-	0,00%	145.355,00	2.000,00	1,38%
Titolo 3 Entrate extratributarie	96.478,40	10.123,31	10,49%	112.893,99	30.196,58	26,75%	25.083,38	4.048,68	16,14%
Totale entrate correnti	509.017,82	59.094,80	11,61%	625.783,38	103.334,50	16,51%	318.807,02	21.786,37	6,83%
di cui Entrate Proprie (Titoli I e III)	324.362,82	59.094,80	18,22%	446.128,38	103.334,50	23,16%	173.451,92	19.786,37	11,41%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.577.490,50	395.966,09	15,36%	2.217.120,39	262.530,72	11,84%	2.711.423,57	211.776,91	7,81%
Titolo 6 - Accensione prestiti	303.669,88	-	0,00%	303.669,88	-	0,00%	328.669,88	224.546,20	68,32%
Titolo 9 - Entrate per servizi c/terzi	26.437,34	1.841,36	6,96%	22.648,56	594,05	2,62%	26.099,47	-	0,00%
Totale entrate	3.416.615,94	456.902,25	13,37%	3.169.222,21	366.459,27	11,56%	3.384.999,94	458.109,48	13,53%
Titolo 1 Spese correnti	560.702,31	336.099,30	59,94%	537.864,06	164.219,79	30,53%	610.749,37	269.086,96	44,06%
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.188.597,84	346.115,04	15,81%	2.037.830,61	301.473,17	14,79%	2.115.285,00	491.446,11	23,23%
Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	-	-	#DIV/0!	9.646,02	7.502,62	77,78%	2.143,40	-	0,00%
Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi	134.800,79	6.063,08	4,50%	216.139,88	15.054,36	6,97%	302.635,91	21.536,24	7,12%
Totale Spese	2.884.100,94	688.277,42	23,86%	2.801.480,57	488.249,94	17,43%	3.030.813,68	782.069,31	25,80%

*Evidenziare eventuali criticità scaturenti da ritardi nei trasferimenti della Regione di appartenenza. 8.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi

La tabella evidenzia come vi siano criticità nella riscossione sia delle entrate correnti che delle entrate in conto capitale.

8.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi

Esercizio di riferimento	Valori assoluti							
	Titolo 1 Tributi propri	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 3 Entrate extratributarie	Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3)	Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 6 Accensione prestiti	Totale entrate	
2014 e precedenti	-	-	-	-	-	-	-	
2015	-	-	-	-	1.148.671,04	31.471,14	1.180.142,18	
2016	-	-	-	-	169.822,23	-	169.822,23	
2017	-	-	-	-	56.066,74	-	56.066,74	
2018	14.577,45	-	14.785,88	29.363,33	528.082,76	-	557.446,09	
2019	12.298,37	1.296,09	53.035,88	66.630,34	54.068,99	-	120.699,33	
Totale residui	26.875,82	1.296,09	67.821,76	95.993,67	1.956.711,76	31.471,14	2.084.176,57	

E' intenzione dell'Ente intraprendere ogni possibile iniziativa al fine di migliorare la riscossione dei residui attivi presenti in bilancio.

8.3 Analisi sull'anzianità dei residui passivi

Esercizio di riferimento	Valori assoluti				
	Titolo 1 Spese correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi	Totale spese
2014 e precedenti	-	-	-	-	-
2015	24.111,06	136.848,99	-	13.686,60	174.646,65
2016	2.885,21	102.982,06	-	73.511,77	179.379,04
2017	18.464,55	10.733,16	-	89.900,59	119.098,30
2018	167.845,15	844.068,03	-	82.456,68	1.094.369,86
2019	325.369,10	83.683,77	-	70.358,24	479.411,11
Totale residui	538.675,07	1.178.316,01	-	-	1.716.991,08

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

9.1 Come attestato dal Segretario Comunale e dai singoli Responsabili dei Servizi (all. C), allo stato attuale non esistono debiti di bilancio riconosciuti o debiti per i quali non sono ancora stati assunti i provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge, nonché passività potenziali.

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

10.1 Si riporta una tabella indicante la corrispondenza dell'accertato e dell'impegnato rispettivamente nei Titoli IX e VII riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI IX conto competenza)			Titolo	IMPEGNI (Titolo VII conto competenza)		
	Rendiconto esercizio 2017	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019		Rendiconto esercizio 2017	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.364,14	6.422,04		5.471,63	6.364,14	6.422,04
Ritenute erariali	22.141,37	38.252,49	35.609,47	22.141,37	38.252,49	35.609,47	
Altre ritenute al personale c/terzi	-	-	-	-	-	-	
Depositi cauzionali	516,46	516,46	1.000,00	516,46	516,46	1.000,00	
Fondi per il Servizio economato	-	-	-	-	-	-	
Depositi per spese contrattuali	-	-	-	-	-	-	
Altre per servizi conto terzi*	96.159,10	106.112,99	105.969,08	98.869,89	106.112,99	105.969,08	
TOTALE DEL TITOLO	125.181,07	151.303,98	148.050,18	127.891,86	151.303,98	148.050,18	

10.2 Si riporta una tabella indicante riscossioni e pagamenti riferiti entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	RISCOSSIONI (Titolo IX conto competenza)			PAGAMENTI (Titolo VII conto competenza)		
	Rendiconto esercizio 2017	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019	Rendiconto esercizio 2017	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.117,42	5.881,76	5.471,63	6.364,14	3.090,19	5.471,63
Ritenute erariali	21.625,12	36.866,37	35.609,47	22.076,98	21.380,48	35.609,47
Altre ritenute al personale c/terzi	-	-	-	-	-	-
Depositi cauzionali	516,46	516,46	-	-	-	-
Fondi per il Servizio economato	-	-	-	-	-	-
Depositi per spese contrattuali	-	-	-	-	-	-
Altre per servizi conto terzi*	89.560,65	103.994,43	36.610,84	2.975,66	4.438,38	36.610,84
TOTALE DEL TITOLO	116819,65	147259,02	77691,94	31416,78	28909,05	77691,94

*I pagamenti contenuti nella voce “Altre per servizi conto terzi” hanno riguardato le seguenti tipologie di spese:

	Rendiconto Esercizio 2017	Rendiconto Esercizio 2018	Rendiconto Esercizio 2019
IVA SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	26.000,00
SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	2.843,18	3.087,40	4.290,33
SPESE ELETTORALI ALTRE P.A.	132,48	1.350,98	0,00
RESTITUZIONI PAGAMENTI DOPPO	0,00	0,00	6.320,51

10.3 Tutti gli accertamenti ed i residui attivi dei Servizi per conto di terzi sono giustificati da idoneo titolo giuridico e per gli stessi corrisponde regolare impegno.

11. Indebitamento

11.1 Nell'ultimo triennio l'Ente ha rispettato i limiti in materia d'indebitamento disposti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL, che viene evidenziato dal seguente prospetto:

(verifica del rispetto del limite)

	Rendiconto		
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Entrate correnti	1.300.080,28	792.304,59	759.500,11
Interessi passivi	70.350,66	61.066,48	74.087,85
Incidenza percentuale	5,41%	7,71%	9,75%

Il revisore, nel parere d'accompagnamento al presente piano, ha attestato il rispetto di tali limiti.

11.2 Nel quinquennio il debito ha avuto la seguente evoluzione:

	Evoluzione del debito				
	Rendiconto				
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Residuo del debito al 01.01	1.523.584,13	1.485.569,02	1.559.715,82	2.154.136,87	1.825.665,27
Nuovi prestiti (titolo VI entrate)	304.526,70	158.000,00	-	25.000,00	-
Estinzione mutuo	-	-	-	-	-
Prestiti rimborsati	92.300,00	83.853,20	91.999,50	95.267,56	115.486,51

Il residuo debito al 31/12/2019 era di euro 1.910.125,63

Le tabelle tengono non tengono conto del debito per anticipazione di liquidità D.L. 35/2013.

11.3 L'Ente non ha fatto ricorso, nell'ultimo triennio, a strumenti quali il *leasing* immobiliare in costruendo o operazioni di *project financing*.

11.4 L'Ente ha fatto ricorso allo strumento della rinegoziazione del debito (delibera giunta comunale nr 116 del 20/05/2020)

11.5 L'Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata.

12. Tributi locali, tariffe e servizi a domanda individuale

Attualmente l'aliquota dell'addizionale comune IRPEF è pari allo 0,2% e garantisce un gettito di 24.102,00 euro. Tale entrata assicura una riscossione certa.

In merito all'IMU, invece, sono presenti attualmente diverse fattispecie di aliquota ed in particolare:

- abitazione principale e relative pertinenze: esenti,
- altri fabbricati: 0,95%,
- fabbricati strumentali e agricoli: esenti,
- beni merce: esenti,
- terreni agricoli: esenti,
- aree fabbricabili: 0,95%.
- fabbricati categoria D: 0,95%.

Tali aliquote hanno garantito un gettito in autoliquidazione di euro 184.000,00.

Si tratta, come detto, di somme che vengono versate dal contribuente in autoliquidazione e pertanto l'accertato corrisponde all'incassato. Eventuali omissioni sono oggetto di accertamento da parte del Comune.

La TARI ha un grado di copertura pari al 100% del costo del servizio.

Le riscossioni per servizi a domanda individuale garantiscono la copertura di legge.

13. Spese per il personale

Nell'Ente vi sono solo due unità di personale a tempo indeterminato.

La tabella che segue evidenzia il rispetto del limite di spesa.

Media triennio 2011-2013 o Rendiconto 2018 per gli Enti non soggetti al patto	Spesa personale anno 2017 (al netto componenti escluse)	Spesa personale anno 2018 (al netto componenti escluse)	Spesa personale anno 2019 (al netto componenti escluse)
174.969,50	98.720,11	100.456,38	99.774,71

14. Organismi partecipati

L'Ente ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, per il 2017, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, e successivamente ai sensi del precedente art. 20. Si allega delibera n. 22 del 29.9.2017 (all. D). L'ultima revisione ordinaria delle partecipazioni è avvenuta con delibera CC n. 38 del 23.12.2019.

14.1 Gli organismi e le società partecipate, nell'ultimo triennio, non hanno evidenziato situazioni di criticità.

Si riporta un prospetto che evidenzia spese ed oneri per tali organismi:

DATI AGGREGATI	Rendiconto 2017		Rendiconto 2018		Rendiconto 2019	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SPESE PER						
Sottoscrizioni capitale*						
Contratti di servizi	14.628,36	12.512,46	17.162,14	10.361,15	4.312,83	-
Contributi in conto esercizio						
Contributi in conto capitale						
Concessioni di credito						
Coperture di perdite						
Aumenti del capitale						
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti	Riscossioni
ENTRATE PER						
Dividendi	-	-	3.213,30	3.213,30	7.345,21	7.345,21
Rimborsi crediti						
Altro (specificare)						

*Nel caso di acquisizione di capitale con conferimento in natura, precisare la natura del bene conferito specificandone il valore.

14.2 In merito alle informazioni riguardanti ogni organismo partecipato si rinvia alla relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2019 allegata alla delibera n. 38 del 23.12.2019 che si allega al presente piano (Allegato E).

14.3 L'Ente non ha effettuato finanziamenti a società partecipate e non vanta crediti nei confronti di organismi partecipati.

14.4 Non sono stati rilasciati, a favore di organismi partecipati, fidejussioni o *lettere di patronage*.

14.5 L'Ente non ha assunto impegni a mantenere solvibile la società partecipata.

14.6 L'Ente non ha rilevato criticità nella gestione o nel mantenimento dell'esistenza degli organismi partecipati.

14.7 L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare il bilancio consolidato.

15. Spesa degli organi politici istituzionali

La spesa del funzionamento del Consiglio anni 2018 ed anno 2019 è stata pari a zero avendo i Consiglieri comunali rinunciato al gettone di presenza come risulta rispettivamente dalla deliberazione C.C. n.22 del 09-06-2014 e deliberazione C.C. n.23 del 06-06-2019.

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1 E' bene precisare come le misure di riequilibrio che si intende adottare devono garantire sia il ripiano del disavanzo accertato, sia l'equilibrio di cassa. Proprio in considerazione di quest'ultimo aspetto, si è voluto formulare il piano basandosi su elementi certi, senza alcuna aleatorietà. Si è agito maggiormente sul versante entrate, in quanto la spesa, anche quella non obbligatoria, è dotata di un certo grado di rigidità, che rende estremamente difficoltoso il contenimento. Si è pertanto deciso di aumentare alle aliquote massime sia l'addizionale regionale IRPEF che l'IMU.

Il piano prevede un minor recupero del disavanzo per quanto concerne gli anni 2020, 2021 e 2022 ed un maggior recupero per gli anni a seguire. Le ragioni sono dovute al fatto che si sono tenute in considerazione in tali anni le sanzioni, consistenti nella riduzione del Fondo di Solidarietà, conseguenti al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017; riduzione quantificabile in euro 103.000,00 annuali.

Tutte le misure adottate garantiranno un incremento delle disponibilità di cassa, che permetteranno di far fronte agli impegni assunti. Probabilmente, per quanto in precedenza detto circa le sanzioni relative al patto di stabilità, negli anni 2020, 2021 e 2022 permarranno difficoltà di cassa, alle quali si cercherà di far fronte, anticipando l'attività di recupero dell'evasione, riducendo il più possibile gli impegni di spesa e soprattutto cercando di assumere gli impegni di spesa per spese non obbligatorie calibrando le stesse affinché l'esigibilità coincida temporalmente con i flussi di cassa in entrata.

1.2 Per quanto riguarda il fronte entrate, l'importo delle maggiori previsioni è stato determinato basandosi su dati storici. E' stato alquanto semplice effettuare la previsione, in quanto è bastato applicare alla base imponibile degli esercizi precedenti la percentuale relativa alle nuove aliquote.

Mentre l'addizionale comunale garantirà un gettito certo, l'aumento dell'IMU potrebbe generare anche una maggiore evasione del tributo, anche se è verosimile pensare che un contribuente che ha sempre adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni continuerà a farlo, pur in presenza di un aumento delle aliquote. Per far fronte ad eventuali minori entrate si è previsto di essere estremamente prudenti nella determinazione del FCDE. Per il dettaglio delle misure che si adotteranno si rimanda al successivo punto 6.

Sempre per ciò che concerne le entrate, si è prevista un'attività di recupero evasione IMU e TARI, affidando la stessa ad una ditta esterna, al fine di giungere ad effettuare gli accertamenti dei tributi e delle tariffe fino all'annualità 2019 compresa, nel corso di un triennio. In particolare si è previsto l'accertamento di due annualità di IMU nel 2020 (che dovrebbero garantire un gettito di euro 44.000,00), di un'annualità di IMU e di un'annualità di TARI nel 2021 e nel 2022 (che dovrebbero garantire nel totale un gettito di euro 28.000,00 euro). La quantificazione è così stata effettuata sulla base di dati storici.

Per ciò che concerne il versante spese, nell'esercizio 2020, per effetto di molte spese già impegnate che non possono subire una contrazione, il totale delle spese correnti è leggermente aumentato rispetto all'impegnato 2019 (3.718,73 euro), mentre nel 2021 le spese correnti, sempre rispetto all'impegnato 2019, si ridurranno di euro 52.289,00; nel 2022 e seguenti si ridurranno di euro 54.589,00. Si tratta di una riduzione percentuale considerevole (8,44%) anche in considerazione delle non elevatissime spese di partenza. Di tali spese una parte considerevole è relativa al personale (euro 7.687,00 nel 2020, euro ed euro 10.575,00 per il 2021 e seguenti). Anche le spese per l'acquisto di beni e servizi di cui al comma 9, lett. b) dell'art. 243 bis del TUEL subiranno una notevole diminuzione rispetto all'impegnato 2019 (euro 32.072,00 in valore assoluto, pari al 14,52%), mentre le spese per trasferimenti di cui al comma 9, lett. c) della medesima legge subiranno una riduzione del 6,42% (euro 3.328,00 in termini assoluti). Per quanto concerne il rispetto dei limiti per poter accedere al Fondo di rotazione si segnala che l'Ente si avvarrà della facoltà prevista dal comma 9, lett. c bis) dell'art. 243 bis del TUEL, che consente di compensare le eccedenze della lett. b) con quelle della lett. c).

Per quanto concerne le spese in conto capitale si è previsto di finanziare le stesse unicamente con gli introiti degli OO.UU. Le stesse verranno attuate solo a seguito di incasso di tale fonte di finanziamento. Qualora si rendessero necessari interventi di natura urgente e improcrastinabile si cercherà di far fronte agli stessi attraverso il reperimento di contributi e la compartecipazione dell'Ente, con eventuali maggiori entrate o riduzioni di spese, in misura tale da assicurare il rispetto del recupero del disavanzo programmato.

Si è inoltre previsto, a titolo prudenziale, di inserire il FCDE al 100% (senza avvalersi della facoltà di riduzione al 95%), di inserire un fondo di riserva nella misura massima del 2% (euro 11.000,00) e di prevedere per l'anno 2020 un accantonamento per fondo spese impreviste di euro 10.000,00.

Tutte queste misure produrranno, come si dirà nel prosieguo, un recupero del disavanzo di euro 19.300,00 nel 2020, euro 11.600,00 nel 2021, euro 20.900,00 nel 2022, euro 95.900,00 negli esercizi dal 2023 al 2031 ed euro 4.796,87 nell'esercizio 2032. Come già detto in precedenza e come si può ben notare, le criticità permarranno soprattutto nel triennio 2020-2022 per effetto dell'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica degli esercizi 2016 e 2017, mentre dal 2023 in poi si determinerà un surplus che consentirà di recuperare più celermente il disavanzo.

1.3 Si evidenziano gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, che si determineranno per effetto delle misure adottate:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA			
	ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		-		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	19.300,00	11.600,00	20.900,00
B) Entrate Titoli 1.00 2.00 3.00	(+)	698.308,00	667.400,00	667.400,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 Spese correnti	(-)	647.108,00	591.100,00	588.800,00
<i>di cui</i>				
<i>fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
<i>crediti di dubbia esigibilità</i>		18.653,08	18.653,08	18.653,08
E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	50.450,00	64.700,00	57.700,00
<i>di cui per stinzione anticipata prestiti</i>		-	-	-
<i>di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)	-	18.550,00	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	18.550,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		-	-	-

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>(segue tabella pagina precedente)</i>		ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	55.888,00	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00 5.00 6.00	(+)	267.212,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine	(-)	-	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale	(-)	323.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	-	-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		-	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) (Riporto)		-	-	-	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	18500			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		- 18.500,00	-	-	-

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione

2.1 Le misure adottate per il ripiano del disavanzo di amministrazione sono già state indicate al precedente punto 1.2, al quale si rimanda integralmente.

2.2 Cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'Ente:

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)				
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024 -2032
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale		19.300,00	11.600,00	20.900,00	95.900,00	771.996,87

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024 - 2032
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: € 919696,87(A)					
Disavanzo residuo* (B)(3)	919.696,87	900.396,87	888.796,87	867.896,87	771.996,87
Quota di ripiano per anno (C)	19.300,00	11.600,00	20.900,00	95.900,00	771.996,87
Importo percentuale** (C/A)*100(4)	2%	1%	2%	11%	100%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B C)	900.396,87	888.796,87	867.896,87	771.996,87	-

Come si può notare la maggiore copertura del disavanzo avverrà negli esercizi dal 2023 in avanti e ciò in considerazione del fatto che nel triennio 2020-2022 vi sarà una riduzione di euro 103.000,00 annuale del fondo di solidarietà a causa delle sanzioni che verranno applicate per il mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica 2016 e 2017.

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio

Come attestato dai vari responsabili, non vi sono debiti fuori bilancio riconosciuti, o in attesa di riconoscimento.

4. Revisione dei residui

L'Ente, come previsto dall'articolo 243 bis comma 8 lettera e, ha effettuato una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi iscritti in bilancio, in occasione della riapprovazione del rendiconto dell'esercizio 2019. In tale occasione è stata effettuata un'analisi di tutti i residui attivi e passivi, verificando che gli stessi corrispondessero ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Tale operazione ha comportato sia iscrizioni di nuovi residui non precedentemente correttamente accertati, che l'eliminazione di residui passivi.

5. Debiti di funzionamento

Attualmente è in corso l'allineamento dei dati sulla Piattaforma MEF dei debiti commerciali ; tale procedura sarà ultimata entro il 31-07-2020 ; comunque le misure adottate nel presente piano garantiranno un graduale rientro dei debiti di funzionamento .

6. Tributi locali

6.1 Viene previsto un incremento de tributi locali come seguente:

- addizionale comunale: incremento aliquota allo 0,8%. In questo caso il gettito ipotizzabile sarà di euro 96.408,00, a fronte di un gettito 2019 di euro 24.102,00, con un incremento di euro 72.306,00 rispetto all'accertato 2019;
- IMU: incremento di tutte le aliquote all'1,06%. In questo caso il gettito ipotizzabile (applicando le nuove percentuali agli imponibili) è di euro 148.200,00 con un incremento di euro 21.152,00 rispetto all'accertato 2019;
- la TASI non potrà subire aumenti in quanto la somma delle aliquote di IMU e TASI non può superare il massimo di aliquote consentite per l'IMU.

6.2 In merito all'attività di riscossione coattiva, viene previsto, attraverso il supporto di una ditta esterna (visto il personale interno estremamente ridotto), alla quale è già stato conferito l'incarico, di effettuare un accertamento IMU per gli anni di imposta che dal 2016 al 2019 ed un accertamento TARI per gli anni di imposta 2018 e 2019.

Basandosi sui dati storici si prevedono i seguenti accertamenti:

- accertamenti IMU 2016: euro 22.000,00,
- accertamenti IMU 2017: euro 22.000,00,
- accertamenti IMU 2018: euro 22.000,00,
- accertamenti IMU 2019: euro 22.000,00.

La previsione di gettito è stata elaborata sulla base degli accertamenti effettuati negli anni precedenti. L'attività di recupero è programmata, quanto agli esercizi 2016 e 2017 nell'esercizio 2020, il 2018 nel 2021 ed il 2019 nel 2022.

Nel corso dell'anno 2020 si ipotizza inoltre di emettere, sempre con l'ausilio della ditta esterna a cui è stato conferito l'incarico, gli accertamenti TARI per gli anni 2018 e 2019, con una previsione di gettito ipotizzabile in euro 6.000,00 per ciascun anno. La previsione è stata effettuata sulla base di dati storici. L'attività di accertamento è programmata nel 2020 per quanto concerne l'annualità 2018 e nel 2021 per quanto riguarda l'annualità 2019.

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

L'unico servizio a domanda individuale gestito è quello della mensa scolastico. Per il 2020 è garantita una copertura minima di detto servizio del 59,26%.

8. Incremento delle entrate correnti

Stante le misure adottate, è verosimile pensare che vi saranno i seguenti incrementi di entrate correnti di Titolo Primo:

	Esercizio 2020 *	Bilancio Esercizio 2021	Bilancio Esercizio 2022	Bilancio Esercizio 2023	Successivi	Totale
Titolo 1 Tributi propri	93.458,00	93.458,00	93.458,00	93.458,00	93.458,00	467.290,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti						-
Titolo 3 Entrate extratributarie						-
a) Entrate Correnti	41.050,00	10.142,00	10.142,00	85.142,00	766.278,00	912.754,00
b) Entrate Proprie	698.308,00	667.400,00	667.400,00	667.400,00	6.006.600,00	8.707.108,00
Incidenza % incrementi entrate	6%	2%	2%	13%	13%	10%
Variazione dell'incidenza rispetto		-4%	-4%	7%	7%	5%

**ultimo rendiconto approvato*

Per quanto riguarda gli esercizi 2020,2021 e 2022 le entrate correnti saranno influenzate negativamente (per euro 103.000 annui) dalla diminuzione del fondo di solidarietà conseguente all'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica degli esercizi 2016-2017; subiranno invece un aumento (rispettivamente di euro 44.000 nel 2020, 28.000 nel 2021 e 28.000 nel 2022) per effetto della programmazione in quegli anni dell'attività di accertamento tributario. Negli anni successivi invece il fondo di solidarietà sarà ripristinato ai precedenti valori mentre per prudenza non si è previsto nulla a titolo di recupero evasione tributaria. E' verosimile pensare tuttavia che l'attività di recupero produrrà, come diretta conseguenza, anche un aumento del gettito ordinario.

9. Revisione della Spesa

9.1 Revisione della spesa corrente

L'Ente ha programmato una riduzione di spese correnti quantificate come segue:

	Bilancio					
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Successivi	Totale
Titolo 1 Spese correnti	-3.719,00	52.289,00	52.289,00	52.289,00	423.108,87	576.256,87

Nell'anno 2020 la spesa corrente aumenterà leggermente a causa di spese già impegnate che rendono estremamente rigida la spesa per l'esercizio stesso.

Negli esercizi successivi la riduzione della spesa verrà attuata soprattutto attraverso la razionalizzazione delle spese per trasporti scolastici.

Il Comune ritiene di non poter agire in modo ulteriore sulla riduzione della spesa, al fine di non compromettere i servizi essenziali in favore dei cittadini.

In merito al personale, si attueranno dei risparmi di spesa sullo stipendio del personale in convenzione. Ciò dovrebbe garantire un minor esborso di euro 7.687,00 per il 2020 e di euro 10.574,00 per il 2021 e seguenti.

9.2 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

La spesa per gli organi politici istituzionali è stata nettamente ridimensionata. Lo stanziamento previsto è di euro 4.900,00 a fronte di un impegnato 2019 di euro 13.044,00.

10. Dimostrazione dell'equilibrio finale

Il disavanzo accertato nell'esercizio 2019, pari ad euro 919.696,87 verrà coperto come segue:

- euro 19.300,00 nell'anno 2020. Tale risultato è garantito tra l'altro da incrementi di entrate correnti per euro 41.050,00 mentre le spese correnti per quanto detto al paragrafo 9.1 incrementano leggermente (euro 3.718,73);
- euro 11.600,00 nell'anno 2021. In tale anno sono previste riduzione di spese correnti rispetto al rendiconto 2019 per euro 52.289,00 ed incrementi di entrate correnti per euro 10.142,00;
- euro 20.900,00 nell'anno 2022, mediante, tra l'altro riduzione di spese correnti per euro 54.589,00 ed incrementi di entrate correnti per euro 10.142,00;
- euro 95.900,00 per gli anni dal 2023 al 2031, in tali anno vi saranno ogni anno riduzioni di spese correnti per euro 54.589,00 ed incrementi di entrate correnti per euro 85.142,00;
- euro 4.796,87 nell'anno 2032, mediante riduzione di spese correnti di pari importo.

In sostanza, nonostante il forte incremento tributario, la pianificazione degli accertamenti tributari concentrata nel triennio 2020-2022 e la notevole diminuzione delle spese correnti permarranno criticità nei primi 3 esercizi del piano per effetto della diminuzione dei trasferimenti correnti, derivanti dall'applicazione delle sanzioni per mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017. Negli esercizi successivi invece vi sarà un forte riassorbimento del disavanzo.

Allegati:

- A) deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per il Piemonte n. 120/2019/PRSP;
- B) pareri Organo di Revisione 2017, 2018, 2019;
- C) dichiarazioni inesistenza debiti fuori bilancio e passività potenziali;
- D) delibera ricognizione partecipazione;
- E) relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2019;



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. **120**/2019/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.ssa	Ilarla CIRILLO	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 16 ottobre 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le Delibere della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 24/SEZAUT/2016/INPR e n. 6/SEZAUT/2017/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n.



266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015, sul preventivo degli esercizi 2016-2018 e sul rendiconto dell'esercizio 2016;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2015, 2016 e 2017, e sul bilancio preventivo 2018-2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Santo Stefano Roero (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la relazione dell'Organo di revisione alla proposta di deliberazione consigliare al rendiconto 2018 del Comune di Santo Stefano Roero;

Visto il rendiconto 2018, approvato dall'Ente e reperito sul sito Istituzionale, al fine di aggiornare quanto più possibile l'analisi di alcuni fattori di criticità;

Vista la Deliberazione di questa Sezione di controllo n. 21/2019/PRSE del 5 febbraio 2019, depositata il 19 marzo 2019, con la quale la medesima accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016, invitando l'Ente ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per tali esercizi e i successivi una contabilità attendibile e veritiera, nonché l'Organo di revisione a un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL e a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario, e disponendo una serie di adempimenti in capo all'Ente entro sessanta giorni dalla ricezione della Deliberazione;

Vista la nota prot. n. 1393 del 16 maggio 2019, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario, con cui l'Ente forniva il riscontro richiesto;

Vista, altresì, la nota prot. 10471 in pari data, sottoscritta dal Revisore dei conti dell'Ente, con cui il medesimo forniva riscontro alla Sezione;



Considerato che entrambi tali riscontri risultavano del tutto inidonei a far fronte a quanto richiesto dalla Sezione per l'incompletezza e la inattendibilità delle risposte, e che, pertanto, si riteneva di procedere ad ulteriore approfondimento della situazione contabile dell'Ente, dalla quale sono emerse molteplici e gravi criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo convocava la Sezione medesima per l'udienza del 2 ottobre 2019, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni al 27 settembre 2019;

Dato atto che l'Ente con apposita nota ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle controdeduzioni, proroga concessa dalla Sezione;

Vista, pertanto, la nuova ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione medesima per l'odierna udienza, con termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni all'11 ottobre 2019;

Visto quanto pervenuto dall'Ente con nota prot. n. 2780 in data 11 ottobre 2019, a firma del Sindaco, del Revisore e del Responsabile del Servizio finanziaio, a seguito della ricezione del deferimento e a riscontro dello stesso, contenente le controdeduzioni del Comune, che tuttavia ancora non risultano idonee a far fronte a tutte le criticità evidenziate nel deferimento. L'Ente, nella sostanza, conferma quanto emerso nel deferimento, evidenziando alcuni aspetti, come verrà di seguito illustrato con riferimento ai vari punti che in parte motiva della presente deliberazione saranno oggetto di trattazione;

Vista la documentazione depositata all'odierna udienza;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani;

Uditi il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile finanziario e il Revisore dei conti dell'Ente intervenuti in udienza, che confermano quanto evidenziato nelle controdeduzioni sopra citate;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile



ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono



poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-bis del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la citata deliberazione n. 21/2019/PRSE del 5 febbraio 2019, depositata il 19 marzo 2019, la Sezione accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016 con riguardo al Comune di Santo Stefano Roero (CN), come di seguito richiamate:

- indisponibilità di dati contabili univoci ed attendibili con particolare riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente all'esito del riaccertamento straordinario dei residui (1° gennaio 2015) ed ai conseguenti adempimenti (determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità fondo pluriennale vincolato e risultato di amministrazione);
- mancato rispetto, negli esercizi 2015 e 2016, dei parametri di deficitarietà n. 4 e n. 9 di cui al DM 18 febbraio 2013;
- ampio ricorso, nel periodo 2014-2017, all'anticipazione di tesoreria, non integralmente restituita ai termini di ciascun esercizio.

Questa Sezione disponeva, pertanto, che l'Ente:

- redigesse particolareggiata relazione in merito alla situazione dell'Ente all'esito del riaccertamento straordinario dei residui, con particolare riferimento alla esatta determinazione del risultato di amministrazione al primo gennaio 2015 ed alle modalità della sua determinazione, alla consistenza dei residui, all'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato;
- ponesse in essere tutti gli atti necessari per la corretta ricostruzione della contabilità dell'Ente a far data dal primo gennaio 2015;



- **assumesse i necessari provvedimenti volti alla riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria ed alla integrale restituzione della stessa al termine di ciascun esercizio;**
- **assumesse i necessari provvedimenti al fine di ricostruire, per gli esercizi indicati e per il futuro, una contabilità attendibile e veritiera, conciliando e concordando le risultanze con il tesoriere e con le banche dati nelle quali vengono inseriti i dati finanziari, al fine di adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza oltre a consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge.**

In particolare, la Sezione invitava l'Organo di revisione a un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel e a una stretta collaborazione tra il Segretario Comunale, il Responsabile finanziario e l'Organo di revisione.

La Sezione disponeva, inoltre, che l'Ente procedesse entro sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione:

- 1. a fornire i dati delle anticipazioni utilizzate e non restituite alla fine di ogni esercizio dal 2014 al 2017, con distinta evidenziazione, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, dell'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni e delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse;**
- 2. a compilare le tabelle relative alla verifica del rispetto del limite di indebitamento negli esercizi 2015 e 2016;**
- 3. ad inviare il prospetto della determinazione del saldo obiettivo ai fini della verifica del patto di stabilità interno per l'esercizio 2015;**
- 4. ad illustrare le ragioni per le quali la somma di euro 630.000,00 fosse stata inserita fra le spese che non incidono sulla determinazione del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, co. 713, della Legge n. 208/2015;**
- 5. a fornire chiarimenti afferenti al mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di un Campo Polivalente e un Campo bocce nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS, illustrando le modalità di contabilizzazione delle somme oggetto di finanziamento e riferendo in merito al loro eventuale incasso nonché allo stato dei lavori per la realizzazione dell'opera.**

Con nota prot. n. 1393 del 16 maggio 2019, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio finanziario, e con nota prot. n. 10471 in pari data, sottoscritta dal Revisore dei conti dell'Ente, venivano forniti i riscontri richiesti; tuttavia, gli stessi risultavano del tutto inidonei a far fronte a quanto richiesto dalla Sezione per l'incompletezza e la inattendibilità delle risposte.



Pertanto, si riteneva di procedere ad ulteriore approfondimento della situazione contabile dell'Ente dalla quale sono emerse molteplici e gravi criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente.

Si premette che, nonostante quanto più volte rilevato da questa Sezione circa l'indisponibilità di dati contabili univoci ed attendibili che consentissero una corretta verifica della situazione finanziaria dell'Ente, dalla documentazione pervenuta finora emerge un persistente disordine contabile-organizzativo, già emerso a seguito della complessa istruttoria svolta.

Questa Sezione, pertanto, riteneva di procedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 a partire dalla errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, dell'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013 e dell'accantonamento a FCDE, che ha avuto effetti distorsivi sugli stessi risultati di amministrazione, sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso dell'intero procedimento istruttorio confrontati, per quanto possibile, con i dati finanziari consultabili nelle banche dati SIRTEL, BDAP, SIOPE, Ministero dell'Interno - Finanza Locale e sul sito istituzionale dell'Ente.

La Sezione, a questo punto, terminati gli ulteriori approfondimenti, deferiva formalmente l'Ente per l'udienza pubblica del 2 ottobre 2019, poi, su richiesta di proroga del Comune, rinviata alla data odierna.

Come già ricordato, entro il termine assegnato dell'11 ottobre 2019 il Comune procedeva ad inviare le proprie controdeduzioni al deferimento trasmesso dalla Sezione; le stesse, come già evidenziato, non risultano idonee a far fronte a tutte le criticità evidenziate nel deferimento. L'Ente, nella sostanza, conferma quanto emerso nel deferimento, evidenziando alcuni aspetti, come verrà di seguito illustrato con riferimento ai vari punti che in parte motiva della presente deliberazione saranno oggetto di trattazione.

All'odierna udienza partecipano il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile finanziario e il Revisore dei conti del Comune di Santo Stefano Roero, che riferiscono in merito alla situazione finanziaria dell'Ente, confermando sostanzialmente quanto esposto nelle controdeduzioni depositate.

In particolare, il Sindaco riferisce che è intenzione dell'Ente procedere ad una revisione completa delle scritture contabili, a partire dal 2015, al fine di ottenere una base contabile certa, anche per gli esercizi successivi dal momento che gli errori iniziali hanno invalidato anche la susseguente situazione dei conti dell'Ente; il medesimo precisa che il Comune ha intenzione di appoggiarsi ad una ditta specializzata per giungere, prima della definizione del bilancio 2020, ad una situazione chiara, non contestabile ed in linea con tutte le prescrizioni previste dalla legge.



Il Revisore dei Conti, pregiudizialmente, dichiara di essere stato nominato Revisore del Comune agli inizi del 2018; precisa che il riaccertamento dell'attivo deve essere effettuato presupponendo che l'attivo venga successivamente incassato, perché, altrimenti, non avrebbe motivo di esistere; Infatti, se dovesse risultare non esigibile, dovrebbe essere depennato *a priori*. Il medesimo poi aggiunge che il Revisore può fornire delle indicazioni al Comune ma, contestualmente, non può entrare nel merito della decisione dell'Ente di eliminare residui attivi che non risultano più tali.

Il Responsabile finanziario procede a depositare in udienza documentazione relativa alle stampe dei codici SIOPE che sono stati elaborati con la collaborazione del Tesoriere dell'Ente.

Il Segretario comunale, avvalorando quanto precedentemente sostenuto dal Sindaco, precisa che l'Ente necessita di verifiche contabili approfondite che tengano presenti le raccomandazioni fornite dalla nota di deferimento della Corte dei conti; aggiunge, quindi, che, allo stato, persistono delle piccole incongruenze tra la contabilità dell'Ente e quella del Tesoriere e, grazie all'intervento della ditta incaricata di riverificare i conti del 2018 dell'Ente, si è potuto riallineare la contabilità del Comune e quella della Tesoreria.

Sul punto viene precisato dal Presidente della Sezione e dal Magistrato Istruttore che tale lavoro di risanamento contabile non potrà essere oggetto di delega o di esternalizzazione, poiché la ditta di revisione contabile incaricata potrà assumere solo un compito di supporto al Comune; peraltro, i documenti contabili che consentiranno di attuare la revisione dei residui devono essere necessariamente forniti dall'Amministrazione comunale.

Tutto ciò considerato, si riepilogano qui di seguito le principali gravi irregolarità, connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle incomplete risposte dell'Ente, come emerse dalla complessiva ampia attività istruttoria svolta dalla Sezione e sopra richiamata.

1. Anticipazioni di tesoreria

In merito al ricorso costante all'anticipazione di tesoreria e alla consistenza dello scoperto ai termine di ogni esercizio, l'Ente, con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019, precisava che: *"A seguito di un'attenta analisi effettuata sul sito Siope, è emerso che le anticipazioni non restituite al termine di ciascun esercizio sono le seguenti:*

- *0,00 euro per l'anno 2014;*
- *137.713,36 euro per l'anno 2015;*
- *165.324,62 euro per l'anno 2016;*
- *212.654,25 euro per l'anno 2017.*



Visto il permanere delle incongruenze dei dati comunicati con quelli risultanti sia dai dati contabili dell'Ente che da SIOPE, si è ritenuto necessario, con nota prot. n. 12339 del 08/07/2019, chiedere all'Ente di trasmettere una attestazione rilasciata dal Tesoriere, dalla quale risultasse l'entità dello scoperto relativo all'anticipazione di tesoreria alla data del 31/12/2017 e alla data del 31/12/2018. Da tale dichiarazione, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 2062 dell'11/07/2019, è emerso che lo scoperto alla data del 31/12/2017 risultava pari ad euro **199.862,00** e alla data del 31/12/2018 era pari ad euro **333.103,00**.

Sul punto occorre premettere quanto segue.

Dalla consultazione dei dati SIOPE e dalla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2014 effettuata dall'Ente, il fondo cassa al 01/01/2014 risulta positivo. Al 31/12/2014 risultano residui passivi sull'ex Titolo III della spesa (Spese per rimborso di prestiti), per complessivi euro 998.304,89 (dato congruente tra quanto risultante nella banca dati della Finanza Locale ed il prospetto b) del riaccertamento straordinario effettuato dall'Ente), di cui:

- euro 700.535,18 per anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, ottenuta dall'Ente nel corso del 2013 per complessivi euro 720.011,26 e di cui nel corso del 2014 era stata pagata, utilizzando erroneamente tali residui, la prima rata pari ad euro 19.476,08, comprensiva di quota capitale e interessi (come da piano di ammortamento allegato alla nota prot. n. 2062 dell'11/07/2019);
- euro 297.769,71 per anticipazione di tesoreria (importo che, comunque, non si considera corrispondente con l'effettivo scoperto, in presenza di mancata correlazione tra accertamenti, riscossioni e impegni relativi all'anticipazione).

Tali residui, per complessivi euro 998.304,89, in sede di riaccertamento straordinario, sono stati reimputati *in toto* all'esercizio 2015, diventando quindi "impegni della competenza 2015". La reimputazione, già di per sé oggetto di rilievo sotto il profilo sostanziale (v. punto 4.1), è stata effettuata riclassificando tutto l'importo sul Titolo V della spesa.

Detto Titolo deve essere utilizzato solo per le operazioni relative all'anticipazione di tesoreria.

I residui passivi relativi all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 avrebbero dovuto trovare allocazione al nuovo Titolo IV della spesa (rimborso di prestiti) o cancellati per confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione sotto la voce "Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013", come si dirà al successivo punto 2.

Ne deriva che l'Ente, negli esercizi successivi, ha utilizzato l'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per la restituzione della medesima e per la restituzione dell'anticipazione di tesoreria. L'errata riclassificazione dei residui e l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria (reiterata negli esercizi successivi) ha di fatto reso



Impossibile risalire all'esatta esposizione debitoria dell'Ente verso il Tesoriere, almeno a decorrere dall'esercizio 2016 (sul punto si dettaglierà nel seguito).

In merito agli importi dell'anticipazione da restituire comunicati dall'Ente con la nota sopra citata, si rileva quanto segue:

- al 31/12/2014 l'anticipazione di tesoreria da restituire non poteva essere pari a zero, ma, secondo le ricostruzioni contabili della Sezione, la stessa ammontava ad almeno euro 237.232,70. A tale somma si perviene, in presenza di un fondo cassa iniziale positivo, considerando le riscossioni a tutto il 31/12/2014 relative all'anticipazione pari ad euro 939.906,84 e i pagamenti per la restituzione pari ad euro 702.674,14. Questi ultimi sono considerati al netto di euro 19.476,08, relativi alla prima rata dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, pagata nel corso del 2014, come già sopra specificato;
- lo scoperto attestato dall'Ente al 31/12/2015 pari ad euro 137.713,36 corrisponde esattamente alla differenza tra i pagamenti per la restituzione dell'anticipazione, pari ad euro 1.337.510,93, e le relative riscossioni pari ad euro 1.199.797,57 (che tra l'altro dovrebbe corrispondere ad una differenza positiva). Occorre invece tenere conto dello scoperto già esistente alla fine dell'esercizio precedente e dei pagamenti effettuati per la restituzione dell'anticipazione di liquidità, effettuati utilizzando, come già specificato, il Titolo V della spesa. La Sezione ha pertanto determinato l'importo dell'anticipazione di tesoreria da restituire al 31/12/2015 in euro 139.227,78;
- per quanto concerne l'importo relativo all'anticipazione da restituire al 31/12/2016 attestato dall'Ente e pari ad euro 165.324,62, la Sezione, pur nella consapevolezza che tale importo possa essere errato, ne ha tenuto conto ai fini della rideterminazione del risultato di amministrazione 2016, nell'impossibilità oggettiva di rideterminarlo con certezza, per i motivi sopra specificati;
- per quanto concerne l'importo dello scoperto al 31/12/2017 lo stesso è stato attestato dal Tesoriere dell'Ente in euro 199.862,00 (allegato alla nota prot. 2062 dell'11/07/2019). Tale importo è da considerarsi corretto in tale situazione di grave discordanza e incongruenza dei dati contabili trasmessi dal Comune.

Negli esercizi 2015, 2016 e 2017 si sono riscontrate:

- la mancata corrispondenza tra gli accertamenti e le riscossioni del Titolo VII (anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) e i corrispondenti impegni del Titolo V (restituzione anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere);
- la presenza di residui passivi del Titolo V non corrispondenti allo scoperto di tesoreria e comprendenti quota parte dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Per gli esercizi 2015 e 2016 si è rilevata, inoltre, la presenza di residui attivi sul Titolo VII che per propria natura non può generare residui attivi. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del



Tesoriere a fronte del ricorso all'Istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria.

Tali errate contabilizzazioni hanno avuto effetti distorsivi nella determinazione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, che sono stati, pertanto, ricalcolati da questa Sezione come esposto al successivo punto 4.

In merito alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, si rammenta quanto previsto dal principio contabile 3.26 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011 *"...alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*, nonché quanto specificato dal principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2: *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti."*

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Infine, oltre ai gravi errori di contabilizzazione rilevati, che hanno avuto effetti distorsivi sul risultato di amministrazione, occorre tenere conto che, come già osservato nella deliberazione n. 21/2019 di questa Sezione, il Comune di Santo Stefano Roero, in contrasto con il principio enunciato applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118 del 2011, secondo cui *"alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*, non è riuscito a estinguere le anticipazioni nel medesimo esercizio in cui sono



state contratte, facendo registrare costantemente la presenza di consistenti importi di anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre.

Nell'ambito delle controdeduzioni al deferimento per l'odierna udienza il Comune, sul punto anticipazione di tesoreria, afferma che *"l'importo da restituire per il periodo 2014-2018 risulterebbe pari ad euro 363.514,14"*, cioè un importo discordante rispetto agli importi comunicati in precedenza, e, in ogni caso, diverso (maggiore, parrebbe) rispetto a quello indicato dal medesimo Tesoriere al 31/12/2018 (euro 333.103,00), e sopra richiamato; per la verità, l'Ente, nelle controdeduzioni aggiunge che si riserva di *"approfondire tale aspetto con il Tesoriere"*, benché tale approfondimento da parte dell'Ente avrebbe già dovuto essere svolto da tempo.

È evidente che, in tale situazione di grave discordanza e incongruenza dei dati contabili volta a volta trasmessi dal Comune, non si possa che fare riferimento ai dati attestati dallo stesso Tesoriere dell'Ente.

2. Anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013

Dall'esito dell'analisi effettuata sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2013, è emerso che l'Ente ha fatto ricorso alla anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, per un importo corrispondente ad euro **720.011,26**, come risulta altresì confermato nel Questionario consuntivo 2013 (cfr. risposta positiva alla Domanda 14.3 Sezione I). Tale importo era stato richiesto per far fronte al pagamento di debiti di parte capitale già scaduti al 31/12/2012 per complessivi euro 1.462.961,70 (cfr. domanda 14.4 Sezione I del questionario al consuntivo 2013). I residui passivi del Titolo II al 31/12/2012 erano pari ad euro 3.519.622,14.

Sul punto, con nota prot. n. 12339 dell'8/07/2019, era stato richiesto all'Ente di trasmettere la documentazione relativa a tale anticipazione.

L'Ente ha fornito riscontro con note prot. n. 2062 dell'11/07/2019 e prot. n. 2082 del 15/07/2019. Da tali documenti risulta confermato il ricorso alla anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, co. 13, del D.L. n. 35/2013, per un importo corrispondente ad euro 720.011,26.

In merito alla contabilizzazione effettuata dall'Ente si è riscontrato quanto di seguito riportato.

Dall'esame dei dati contabili del Rendiconto 2013 consultabili dal sistema SIRTEL, l'importo di euro 720.011,26 risulta accertato e riscosso sull'ex Titolo V "Entrate derivanti da accensione di prestiti". Il medesimo importo risulta impegnato sull'ex Titolo III "Spese per rimborso di prestiti" e conservato a residuo passivo al 31/12/2013.

Come specificato al precedente punto 1, al 31/12/2014 l'importo dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 risulta mantenuto a residuo passivo del Titolo III per euro



700.535,18, corrispondente all'importo dell'anticipazione ottenuta nel 2013 al netto della prima rata pagata nel corso del 2014 pari ad euro 19.476,08 comprensiva di quota capitale e interessi (come da piano di ammortamento allegato alla nota prot. n. 2062 dell'11/07/2019).

Al 01/01/2015, in sede di riaccertamento straordinario del residuo, l'importo di euro 700.535,18 è stato reimputato all'esercizio 2015 divenendo "Impegno della competenza" (sul punto v. anche quanto già specificato al punto 1).

Durante l'esercizio 2015 e negli esercizi successivi tale importo è stato impropriamente utilizzato per il pagamento della rata di restituzione della medesima anticipazione di liquidità e, almeno in parte, per i pagamenti relativi alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

In merito alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità trasferita agli enti ai sensi del D.L. n. 35/2013, deve farsi riferimento a quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con Deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015.

Negli esercizi 2015, 2016 e 2017 il prospetto del risultato di amministrazione non evidenzia, nella parte accantonata, la costituzione del Fondo anticipazioni liquidità come disciplinato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie sopra citata, al fine di *"sterilizzare gli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione."*

Si rileva, inoltre, che l'Ente ha erroneamente utilizzato i residui passivi del Titolo III, reimputati in occasione del riaccertamento straordinario del residuo al 01/01/2015 sull'attuale Titolo V, per finanziare sia la quota capitale che la quota interessi dell'anno di riferimento, nonché, almeno in parte, le restituzioni dell'anticipazione di tesoreria.

Tale modalità di finanziamento appare in contrasto con la natura dell'anticipazione di liquidità, che non può ampliare la capacità di spesa dell'Ente, ma deve essere utilizzata esclusivamente per estinguere debiti pregressi, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la citata deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015, che enuncia il seguente principio di diritto: *"l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa"*.

Dai piani di ammortamento dell'anticipazione di liquidità ottenuta, trasmessi dall'Ente con le sopra citate note, risulterebbe un residuo debito capitale pari a:



- euro 696.632,79 al 31/12/2015;
- euro 680.413,15 al 31/12/2016;
- euro 663.646,72 al 31/12/2017.

In esito a quanto in precedenza rilevato, posto che l'Ente non ha dato idonea copertura finanziaria alla restituzione delle quote capitale e interessi relative all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, al fine della corretta determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017 si è ritenuto di costituire l'accantonamento a Fondo Anticipazioni Liquidità D.L. n. 35/2013 per l'intero importo dell'anticipazione ottenuta, e quindi per euro 720.011,26.

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni al deferimento, conferma il ricorso all'anticipazione di liquidità per il predetto importo, e dichiara che, a seguito di attività di verifica dei residui 2018, tale importo sarebbe stato eliminato dai residui passivi e sarà vincolato nel risultato di amministrazione in fase di rideterminazione. Tuttavia, dalla documentazione allegata alla nota di riscontro dell'Ente, quale "simulazione" di un ipotetico riaccertamento di fatto non ancora effettuato, tale importo a cancellazione di residui passivi non risulta.

3. Accantonamento a FCDE

In merito all'accantonamento a FCDE, l'Ente, pur avendo calcolato l'importo da accantonare, non ha provveduto a valorizzare il relativo fondo al 31/12 di ogni esercizio considerato. Anche a seguito dei rilievi formulati durante l'intero procedimento istruttorio e con la Deliberazione di questa Sezione n. 21/2019 del 5 febbraio 2019, l'Ente non ha dato esauritivo riscontro alle ragioni del mancato accantonamento ed alle modalità di calcolo con le quali era pervenuto agli importi esposti nei rispettivi allegati c) ai rendiconti 2015, 2016 e 2017, fornendo solo informazioni tra loro contrastanti e prive di fondamento contabile (cfr. punto 2 della nota prot. n. 128/2019).

Va evidenziato che l'accantonamento a FCDE ha la finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Il FCDE costituisce *"uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicare il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario"* (cfr. la Deliberazione 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

Il mancato accantonamento a FCDE è in contrasto con quanto previsto dal principio generale della prudenza e da quanto disciplinato dall'art. 187 del TUEL. Inoltre,



"l'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile." (cfr. la Deliberazione 32/SEZAUT/2015/INPR del 30 novembre 2015).

Posto ciò, come meglio dettagliato nel successivo punto 4, si è quindi ritenuto necessario rettificare il risultato di amministrazione di ogni esercizio, con gli importi rinvenuti dai rispettivi prospetti relativi alla composizione del fondo degli esercizi 2015, 2016 e 2017.

In particolare:

- per l'esercizio 2015 risulta calcolato un importo minimo di euro 350.764,85 (cfr. allegato 7 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019). Tale importo è relativo per euro 255.953,97 ai residui di parte corrente (Titolo I e III) e per euro 94.810,88 ai residui di parte capitale (Titolo IV). Si rileva che il FCDE è costituito per circa il 71,33% da residui di parte corrente (Titolo I e III) conservati al 31/12/2015;
- per l'esercizio 2016 risulta calcolato un importo minimo di euro 187.741,14 (cfr. allegato 8 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019) ed è relativo ai soli residui di parte corrente (Titolo I e III). L'importo derivante è pari a circa il 58% dei residui complessivi conservati al 31/12/2016;
- per l'esercizio 2017 risulta calcolato un importo minimo di euro 280.720,77 (cfr. all. c) Finanza Locale). Tale importo è relativo ai soli residui di parte corrente (Titolo I e III). e corrisponde a circa il 63% dei residui conservati al 31/12/2017.

4. Ricostruzione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017

Come sopra già rilevato, in presenza di inadeguato riscontro a quanto disposto da questa Sezione con Deliberazione n. 21/2019, si è ritenuto di procedere, per quanto possibile, alla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 e, successivamente, al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso dell'intero procedimento istruttorio.

4.1 Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

Con nota acquisita agli atti al prot. n. 10471 del 16/05/2019 l'Organo di revisione riscontrava alla richiesta di questa Sezione relativa alla ricostruzione dell'esito del riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 e contestuale determinazione del risultato di amministrazione alla medesima data.



Nella citata nota l'Organo di revisione "rileva che nel verbale della Giunta Municipale n. 14 del 30 aprile 2015 l'allegato D non è stato redatto correttamente in riferimento ai dati relativi ai residui attivi e passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili nonché i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

La rideterminazione corretta è avvenuta in sede di redazione del conto del bilancio consuntivo riferito all'esercizio finanziario anno 2015".

In merito, si rileva che i dati contabili riportati nella medesima nota sono gli stessi approvati dall'Ente con Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 30/04/2015 avente ad oggetto il riaccertamento straordinario dei residui, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3 commi 7 e segg. del D.Lgs. n. 118 del 2011. Le risultanze di tale provvedimento sono già state oggetto di rilievo da parte di questa Sezione in quanto formulate con dati contabili non congruenti.

Con la citata nota, l'Organo di revisione riportava i seguenti dati contabili:

Tabella 1

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		76.257,60
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	0,00
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	4.336.310,34
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	4.206.407,97
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	767.373,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	699.929,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		13.798,64

Nella medesima nota il Revisore precisava che i residui attivi eliminati e reimputati, pari ad euro 4.336.310,34, si riferivano per euro 812.823,27 a residui di parte corrente e per euro 3.523.487,07 a residui di parte capitale.

I residui passivi eliminati e reimputati, pari ad euro 4.206.407,97, si riferivano per euro 1.512.753,08 a residui di parte corrente e per euro 2.693.654,89 a residui di parte capitale.



Il risultato di amministrazione al 31/12/2014 trova corrispondenza con i dati contabili desumibili sia dal Questionario consuntivo 2014, sia da Finanza Locale.

Di contro si rilevano le seguenti criticità.

- In merito alla mancata cancellazione di *"residui attivi e passivi non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate"*, l'Ente con nota prot. n. 2587 del 09/10/2018, in riscontro alla richiesta istruttoria di questa Sezione prot. n. 9956 del 25/09/2018, precisava quanto segue: *"...non sono stati cancellati residui attivi e passivi in questa fase ma successivamente con l'approvazione del conto consuntivo (n.d.r. esercizio 2015)"*. Di fatto, tale precisazione, risulta di per sé sufficiente ad invalidare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui, che, per stessa ammissione dell'Ente, non risulta effettuato nel rispetto dell'articolo 3, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, a mente del citato comma 8 *"L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 (n.d.r. riaccertamento straordinario) è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili"*. Il principio contabile 9.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa, inoltre, che la prima attività da porre in essere ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è *"l'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere)"*. L'Ente invece sosteneva, senza tra l'altro addurre alcuna giustificazione, di aver effettuato tale operazione non alla data del 01/01/2015, ma in sede di predisposizione del rendiconto 2015 riferendosi, pertanto, al riaccertamento ordinario e non a quello straordinario che è specificatamente disciplinato dalla norma che ne individua l'unicità in quanto segna il passaggio alla nuova contabilità "armonizzata" ed è necessario al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata.
- In merito ai residui attivi *"cancellati per essere reimputati agli esercizi in cui sono esigibili"* si rileva che la somma di euro 4.336.310,34 coincide con quanto indicato dall'Ente nel prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015, allegato D) alla citata delibera di Giunta n. 14 del 30/04/2015, ma non corrisponde con il totale dei residui attivi da reimputare risultante dall'allegato A) alla medesima delibera, pari ad euro 4.335.310,34. Si osserva, inoltre, che dalla lettura dell'allegato A) tali residui risultano totalmente reimputati all'esercizio 2015, mentre



dall'allegato C) alla stessa delibera, corrispondente all'allegato 5/1 al D.Lgs. n. 118/2011, risultano euro 122.443,41 reimputati agli esercizi successivi al 2017. Da rilevare, infine, che la suddivisione tra residui di parte corrente e di parte capitale riportata dall'Organo di revisione non è coerente con i residui al 31/12/2014 desunti da Finanza locale in cui risultano residui attivi di parte corrente, titoli I, II e III, pari ad euro 694.852,86, mentre il Revisore riporta la somma superiore di euro 812.823,27.

- In merito ai residui passivi "cancellati per essere reimputati agli esercizi in cui sono esigibili" si rileva che la somma di euro 4.206.407,97 coincide con quanto indicato dall'Ente nel prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015, allegato D) alla citata delibera di Giunta n. 14 del 30/04/2015, ma non corrisponde con il totale dei residui passivi da reimputare risultante dall'allegato B) alla medesima delibera, pari ad euro 4.206.444,20. Da rilevare, anche in questo caso, che la suddivisione tra residui di parte corrente e di parte capitale riportata dall'Organo di revisione non è coerente con i residui passivi al 31/12/2014 desunti da Finanza locale, dalla quale risultano residui di parte corrente, titoli I e III, pari ad euro 1.495.727,42 mentre il Revisore riporta la somma superiore di euro 1.512.753,08.

Preso atto delle reiterate incongruenze tra i dati contabili, si rileva che, tenuto conto dei dati sopra riportati ed approvati dall'Ente con la citata deliberazione, i residui attivi conservati alla data del 31/12/2014 erano pari ad euro 4.342.498,22 dei quali ben 4.336.310,34 sono stati oggetto di reimputazione (di cui almeno per euro 4.213.866,93 al solo esercizio 2015). I residui passivi conservati al 31/12/2014 erano pari ad euro 4.266.240,62 di cui ben 4.206.407,97 sono stati oggetto di reimputazione all'esercizio 2015. Tali operazioni non appaiono coerenti con il dettato normativo di cui al citato articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e con quanto previsto dal principio contabile 9.3 dell'allegato 4/2 al medesimo Decreto, che dispone l'eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e l'individuazione delle relative scadenze. Viene precisato inoltre che la delibera di riaccertamento straordinario dei residui deve indicare, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria.

Ora, appare difficilmente credibile che la totalità dei residui attivi e passivi al 01/01/2015 fosse correlata ad obbligazioni giuridiche perfezionate secondo il principio della c.d. competenza finanziaria potenziata, senza necessità quindi di operare nessuna cancellazione definitiva (insussistenza di entrata/economia di spesa) e che la relativa esigibilità si realizzasse per la quasi totalità degli stessi nel corso dell'esercizio 2015, senza prevedere la conservazione di residui attivi e passivi, se non per importi minimi. Le registrazioni effettuate dall'Ente sembrano quindi riconducibili ad una mera reinscrizione



all'esercizio 2015 di tutti i residui attivi e passivi al 01/01/2015, senza che gli stessi siano stati oggetto di puntuale verifica da parte dell'Ente, né in merito all'effettiva esistenza di una sottesa obbligazione giuridica perfezionata né in merito al momento dell'effettiva esigibilità degli stessi.

Si rileva, infine, che sono stati oggetto di reimputazione anche i residui attivi e passivi relativi alle partite di giro e ai servizi conto terzi che non dovevano essere oggetto di riaccertamento straordinario in quanto agli stessi non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata (cfr. principio contabile n. 7.2).

- In merito all'importo di euro 767.373,22 relativo a *"residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del FPV"*, gli stessi dovrebbero riferirsi, come precisa la nota dell'allegato 5/2 al D.lgs. n. 118 del 2011, a *"voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi"*.

Si rileva che tale importo non trova nessuna corrispondenza con i residui passivi da riaccertare in quanto, come già precisato in precedenza, il totale dei residui passivi al 31/12/2014 ammontava ad euro 4.266.240,62, di cui euro 4.206.407,97 costituivano residui passivi reimputati agli esercizi successivi secondo il principio dell'esigibilità. Pertanto, la differenza, pari ad euro 59.832,65, non risulta capiente rispetto all'importo indicato dall'Ente, ossia euro 767.373,22. In sostanza il totale dei residui passivi oggetto del riaccertamento straordinario che potevano essere conservati, cancellati e/o reimputati doveva necessariamente corrispondere al totale dei residui passivi al 31/12/2014 e quindi al 01/01/2015, pari ad euro 4.266.240,62, mentre l'Ente ne indica complessivamente euro 4.973.781,19, di cui euro 4.206.407,97 corrispondenti ad obbligazioni esigibili nell'esercizio 2015 (veri e propri impegni perfezionati) ed euro 767.373,22 relativi ad obbligazioni giuridiche esistenti ma non perfezionate (somme prenotate).

Né il Revisore né l'Ente giustificano compiutamente la suddetta operazione; inoltre, dall'esame dei documenti agli atti non è stato possibile risalire alla natura e alla determinazione di tale importo da parte dell'Ente, che deve considerarsi errato e privo di qualsiasi fondamento contabile.

Si rileva, infine, che nel testo della citata delibera n. 14 del 30/04/2015 la medesima somma di euro 767.373,22 viene indicata quale FPV di entrata da iscriverne all'esercizio 2015, indicazione, anche questa, priva di qualsiasi coerenza con i dati contabili.

- In merito all'importo del FPV indicato in euro 699.929,81 si rileva che lo stesso dovrebbe risultare dalla somma algebrica delle voci di cui alle lettere (e) - (d) + (f) che è pari ad euro 637.470,85 e non all'importo riportato dall'Organo di revisione e dall'Ente (cfr.



Tabella 1). Ciò premesso, per le motivazioni illustrate al punto precedente, l'importo di euro 767.373,22 non può essere considerato ai fini della determinazione del FPV che risulta invece pari a zero, dal momento che i residui attivi complessivamente reimputati sono di importo maggiore rispetto alla somma dei residui passivi reimputati. In merito al FPV calcolato dall'Ente in euro 699.929,81, il Revisore specifica che *"nel corso dell'anno 2015 non sono stati effettuati impegni di spesa imputati agli esercizi successivi di conseguenza il Fondo non è stato attivato"*. La precisazione fornita dal Revisore appare di difficile comprensione. Si rileva in ogni caso che l'importo di euro 699.929,81, dai dati contabili a disposizione di cui al successivo punto 4.2, non sembrerebbe essere stato indicato quale FPV di entrata all'esercizio 2015.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerando il risultato di amministrazione al 31/12/2014 pari ad euro 76.257,60, il totale dei residui attivi reimputati per euro 4.336.310,34 e il totale dei residui passivi reimputati per euro 4.206.407,97, il risultato di amministrazione al 01/01/2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ammonterebbe ad euro -53.644,77. Tale risultato, di per sé già negativo, non può comunque considerarsi "reale" in quanto inficiato dalle errate operazioni compiute dall'Ente non conformi al dettato normativo e al principio contabile più volte richiamati (mancata conservazione di residui attivi e passivi già esigibili al 01/01/2015, mancata cancellazione di residui attivi e passivi privi di obbligazione giuridica perfezionata e reimputazione di residui attivi e passivi senza verificarne l'effettivo momento di esigibilità).

Quanto alla parte accantonata, nella citata nota del Revisore prot. 10471/2019, viene evidenziato che la mancata costituzione del FCDE al 01/01/2015 è da ricondurre al fatto che *"gli accertamenti erano stati effettuati per cassa con conseguente saldo zero degli stessi alla fine dell'esercizio"*. Tale giustificazione non appare fondata in quanto sono conservati al 31/12/2014 residui attivi totalmente reimputati all'esercizio 2015. È di tutta evidenza che, se le entrate fossero state accertate totalmente per cassa, come sostenuto dal Revisore, non sarebbero esistiti residui attivi conservati al 31/12, come, invece, si è riscontrato. L'inesistenza di residui attivi al 01/01/2015 è invece da ricondurre alle discutibili operazioni di reimputazione effettuate dall'Ente, di cui si è già detto in precedenza, e che di fatto hanno spostato all'esercizio 2015 anche i crediti di dubbia esigibilità senza prevederne, almeno in parte, la copertura del rischio di insolvenza con il FCDE.

In merito alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, per la quale si rinvia al precedente punto 2, se da un lato si rileva la mancata costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013, dall'altro occorre tenere conto che a fronte dell'importo complessivamente ottenuto nel 2013, pari ad euro 720.011,26, risultavano residui passivi conservati al 31/12/2014 pari ad euro 700.535,18, totalmente reimputati



all'esercizio 2015 (cfr. elenco residui passivi da reimputare allegato B) alla delibera n. 14 del 30/04/2015), che hanno comunque concorso alla determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015. La differenza, pari ad euro 19.476,08, corrispondente alla prima rata pagata nel corso del 2014, comprensiva di parte capitale e interessi, va decurtata dal risultato di amministrazione al 01/01/2015, già ricalcolato in euro - 53.644,77, in quanto la stessa non ha avuto idonea copertura finanziaria. Il disavanzo al 01/01/2015 ammonterebbe quindi ad almeno euro - 73.120,85 (euro -53.644,77 - 19.476,08).

Da quanto sopra emerge, pertanto, che:

- l'Ente non ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto disposto dall'articolo 3 commi 7 e segg. del D.Lgs. n. 118 del 2011 e dal principio contabile 9.3 dell'allegato 4/2 al medesimo Decreto;
- l'Ente non ha determinato correttamente il risultato di amministrazione al 01/01/2015 né ha posto in essere tutti gli atti necessari per la sua corretta ricostruzione a seguito dei rilievi formulati da questa Sezione;
- l'Organo di revisione non ha fornito esauritivo riscontro a quanto disposto con deliberazione di questa Sezione n. 21/2019 del 05/02/2019, limitandosi a riportare i dati, peraltro errati, desunti dalla delibera di Giunta comunale n. 14 del 30/04/2015 già oggetto di rilievo.
- Il disavanzo di amministrazione al 01/01/2015, tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, ammonterebbe ad almeno euro - 73.120,85.

La tabella che segue evidenzia il risultato di amministrazione determinato dall'Ente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (colonna a), successivamente rettificato da questa Sezione per i motivi più sopra rappresentati.

Tabella A

		Allegato 5/2 deliberazione C.C. 14 del 30/04/2015 (a)	Rettificato dalla Sezione (b)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		76.257,60	76.257,60
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)		
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)		



RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	4.336.310,34	4.336.310,34
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	4.206.407,97	4.206.407,97
<i>Rettifica relativa al pagamento prima rata ex D.L. 35/2013 avvenuta nell'esercizio 2014</i>	(-)		19.476,08
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	767.373,22	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	699.929,81	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		13.798,64	-73.120,85

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		
Fondo residui perenti ... (solo per le regioni)		
Fondo ...		
Totale parte accantonata (l)	0,00	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
Totale parte vincolata (l)	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (m)	0,00	0,00
Totale parte disponibile (n) = (h)-(l)- (l)-(m)	13.798,64	-73.120,85
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015		



4.2 Esercizio 2015

Con nota prot. n. 11964 del 20/12/2018, a seguito di incongruenze dei dati contabili relativi alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015, la Sezione chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti sul punto e di trasmettere copia della Delibera e degli allegati relativi all'approvazione da parte del Consiglio comunale del rendiconto dell'esercizio 2015.

Con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 l'Ente e il Revisore riscontravano la richiesta trasmettendo una dichiarazione a firma del Segretario comunale con la quale si attestava un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 pari ad euro 236.591,24, anziché pari ad euro 150.784,19 come indicato sia nelle premesse che nel dispositivo della delibera di approvazione del rendiconto 2015 n. 2 del 29/04/2016. Veniva allegato inoltre il "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria", i cui dati sono indicati nella colonna (a) della tabella di seguito riportata. L'Ente non trasmetteva gli allegati al rendiconto approvati dal Consiglio e i medesimi non sono a tutt'oggi rinvenibili sul sito Istituzionale del Comune.

Preso atto di quanto sopra, si ritiene in primo luogo che tale dichiarazione non sia sufficiente a sanare le incongruenze rilevate e confermate nella medesima, laddove viene specificato che nel testo del provvedimento, per errore, veniva riportato un risultato di amministrazione difforme da quello reale riportato invece in modo corretto nell'allegato "prospetto elaborato dal programma di contabilità". L'Amministrazione era tenuta a rettificare con opportuno provvedimento consiliare quanto deliberato dal medesimo Organo con la citata deliberazione n. 2 del 29/04/2016, dando atto degli errori in essa riportati.

Sotto il profilo contabile, la Sezione non ha potuto verificare l'attendibilità delle risultanze contabili trasmesse (colonna (a) della Tabella 2) in quanto, come già specificato, l'Ente non ha trasmesso gli allegati richiesti e le medesime risultanze non sono coerenti con i dati finanziari consultabili da SIRTEL (colonna (b)), Finanza Locale (colonna (c)) e Questionario consuntivo 2015 (colonna (d)), come si evince nella Tabella 2 sotto riportata.

Tabella 2

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015	Fonte allegato 3 nota prot. 128 del 21/01/2019 (a)	Fonte SIRTEL (b)	Finanza Locale (modelli ex d.lgs.118/2011) (c)	Questionario (pervenuto il 13/07/2018 - data di scadenza 31/01/2017) (d)
Fondo cassa al 1° gennaio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00



RISCOSSIONI	(+)	2.546.511,27	2.546.511,27	2.546.511,27	2.546.511,27
PAGAMENTI	(-)	2.546.511,27	1.248.708,78	2.546.511,27	2.546.511,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00	1.297.802,49	0,00	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00	1.297.802,49	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.165.471,08	4.165.471,08	4.105.471,08	4.165.471,08
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.928.879,84	3.357.858,07	3.557.825,29	3.928.879,84
Differenza		236.591,24	2.105.415,50	547.645,79	236.591,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	17.654,94	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)	218.936,30	2.105.415,50	547.645,79	236.591,24

In merito alla composizione del risultato di amministrazione, non risulta determinata dall'Ente la parte accantonata, la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti. La parte disponibile, secondo quanto comunicato dall'Ente, ammonterebbe quindi ad euro 218.936,30.

La tabella che segue mostra le differenze relative alla consistenza dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 riscontrate tra i dati comunicati dall'Ente (colonna a) Tabella 2), i cui totali corrispondono con quelli indicati nel questionario al consuntivo 2015 (colonna d) Tabella 2), e quelli desunti da Finanza Locale (colonna c) Tabella 2).

Tabella 3

Residui al 31/12/2015 riportati nel questionario al consuntivo (tabella 1.2.10.6) - classificazione ante D.Lgs. 118/2011		Residui al 31/12/2015 desunti da Finanza Locale - classificazione D.Lgs. 118/2011	
RESIDUI ATTIVI		RESIDUI ATTIVI	
titolo I - entrate tributarie	259.113,19	titolo I - entrate tributarie	259.113,19



titolo II - entrate da contributi e trasferimenti	162.900,11	titolo II - trasferimenti correnti	162.900,11
titolo III - entrate extratributarie	99.700,49	titolo III - entrate extratributarie	99.700,49
titolo IV - entrate da alienazioni patrimoniali e trasferimenti in c/capitale	3.264.745,40	titolo IV - entrate in conto capitale	3.204.745,40
titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti (comprese anticipazioni di cassa)	364.822,29	titolo V - entrate da riduzione attività finanziaria	0,00
		titolo VI - accensioni di prestiti	304.526,70
		titolo VII - anticipazioni da Istituto tesoriere	60.295,59
titolo VI - servizi conto terzi	14.189,60	titolo IX - entrate conto terzi e partite di giro	14.189,60
TOTALE RESIDUI ATTIVI*	4.165.471,08	TOTALE RESIDUI ATTIVI *	4.105.471,08
RESIDUI PASSIVI		RESIDUI PASSIVI	
titolo I - spese correnti	543.726,86	titolo I - spese correnti	536.038,64
titolo II - spese c/capitale	2.707.535,76	titolo II - spese c/capitale	2.336.481,24
titolo III - spese per rimborso di prestiti	621.161,55	titolo III - spese per incremento attività finanziarie	0,00
titolo IV - servizi conto terzi	56.455,67	titolo IV - spese per rimborso prestiti	367,59
		titolo V - chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere	620.793,96
		titolo VII - uscite per conto terzi e partite di giro	64.143,86
TOTALE RESIDUI PASSIVI*	3.928.879,84	TOTALE RESIDUI PASSIVI*	3.557.825,29

* corrisponde con il totale dei residui comunicati dall'Ente (colonna a) Tabella 2

Partendo dai dati contabili comunicati dall'Ente come riportati nella colonna a) della Tabella 2, il risultato di amministrazione deve essere rettificato tenendo conto di quanto segue.

Con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente quantifica l'anticipazione di tesoreria da restituire al 31 dicembre in euro 137.713,36. Dall'esame dei dati risultanti da SIOPE (riscossioni e pagamenti) e da Finanza Locale la Sezione ha determinato lo scoperto in euro 139.227,78 (v. punto 1). Ciò posto si rileva che al 31/12/2015 risultano residui



passivi sul Titolo V (Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere), pari ad euro 620.793,96. Tale importo, desunto da Finanza Locale, sommato ai residui passivi del Titolo IV pari ad euro 367,59, e quindi per complessivi euro 621.161,55, corrisponde al totale dei residui passivi del Titolo III al 31/12/2015, indicati nel questionario al consuntivo 2015 (cfr. tabella 1.2.10.6), secondo la classificazione contabile ante D.Lgs. n. 118/2011. Si rileva in primo luogo l'errata riclassificazione dei residui passivi dell'allora Titolo III (spese per rimborso prestiti) sull'attuale Titolo V riservato alle sole spese relative all'anticipazione ricevuta dal Tesoriere. Posto ciò, l'importo di euro 620.793,96 è comprensivo di una parte della spesa relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per la quale si rinvia al punto 2. Ne consegue che tale importo deve essere ridotto di euro 481.566,18 (euro 620.793,96 - euro 139.227,78), al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita, come rideterminato dalla Sezione in euro 139.227,78.

Dalla parte delle entrate si rileva l'esistenza di residui attivi del Titolo VII (anticipazioni da Istituto Tesoriere), pari ad euro 60.295,59 che devono essere decurtati dai residui attivi per le motivazioni ampiamente espresse al precedente punto 1. Ne consegue che il risultato di amministrazione al 31/12/2015 deve essere rideterminato come segue:

Tabella 4

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015 RETTIFICATO		Allegato 3 nota prot. 128 del 21/01/2019 e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio 2015		0,00
RISCOSSIONI	(+)	2.546.511,27
PAGAMENTI	(-)	2.546.511,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.165.471,08
<i>rettifica per errata contabilizzazione residui attivi titolo VII</i>	(-)	60.295,59
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.928.879,84
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(+)	481.566,18
Differenza		657.861,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	17.654,94
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)	640.206,89



Quanto alla composizione del risultato di amministrazione si rileva quanto segue:

- non risulta valorizzato, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, il Fondo crediti dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUEL. In merito l'Ente, con nota prot. n. 128/2019, allega i prospetti di calcolo del FCDE esercizi 2015 e 2016 (allegato 7 riferito al 2015) e precisa quanto segue: " Tali prospetti dimostrano che il fondo crediti di dubbia esigibilità comprende solamente i residui attivi derivanti da entrate extratributarie e non i residui attivi derivanti dalle Entrate tributarie relativi al quinquennio precedente all'esercizio di riferimento in quanto cancellati per mancato incasso. I residui attivi che hanno concorso a formare il risultato di amministrazione hanno una reale esigibilità."

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente che, tuttavia, non risulta coerente con i dati indicati nel prospetto medesimo, dal quale si evince un importo minimo del FCDE calcolato e da accantonare pari ad euro 350.764,85. Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

- Non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 430.569,22** come esposto nella seguente tabella:

Tabella 5

Risultato di amministrazione 31/12/2015 rettificato (Tabella 4)		640.206,89
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	350.764,85
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2015		-430.569,22

Permangono, in ogni caso, ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

4.3 Esercizio 2016

Con nota prot. n. 11964 del 20/12/2018, a seguito di incongruenze dei dati contabili relativi alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016, la Sezione chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti circa il risultato di amministrazione conseguito nell'esercizio 2016 e le sue modalità di calcolo, posta l'incongruenza fra i dati contabili relativi alle riscossioni, ai pagamenti e al fondo cassa e quelli desunti da SIOPE.

Con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 l'Ente e il Revisore riscontravano alla richiesta trasmettendo copia della deliberazione del C.C. n. 13 del 28/04/2017 relativa



all'approvazione del rendiconto, gli allegati relativi alla gestione delle entrate e delle spese, nonché "l'elenco dei mandati e delle reversali dal quale risulta che il Comune di Santo Stefano Roero ha effettuato entro il 31/12/2016 riscossioni per euro 2.591.018,80 e pagamenti per euro 2.591.018,84. Tali importi coincidono con quelli riportati nel prospetto del risultato di amministrazione come risulta dall'allegato 5); risultano errati i dati SIOPE, essi saranno rettificati dal Tesoriere dell'Ente". Sul punto giova rammentare che il Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009 già prevedeva l'obbligo di effettuare la conciliazione dei dati contabili di rendiconto con quelli rilevati dal SIOPE e di motivare in ordine ad eventuali discordanze. Al fine di assicurare la medesima esigenza di coerenza il D.Lgs. n. 118 del 2011 all'art. 11, comma 4, lett. l), prevede espressamente che al rendiconto venga allegato il prospetto dei dati SIOPE. Inoltre, se si tiene conto che i dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrebbero corrispondere con le risultanze del Conto del Tesoriere, se ne deduce che l'Ente non ha effettuato neanche la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, attività che costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale della gestione.

Preso atto dell'evidenza dei gravi mancati adempimenti di conciliazione, il riscontro fornito dall'Ente non consente il superamento della criticità rilevata, considerata l'ennesima incongruenza tra i dati riportati nella nota (colonna c) della Tabella 6) e quelli risultanti dagli elenchi alla stessa allegati (colonna (d) della Tabella 6).

Nella tabella che segue, elaborata da questa Sezione, vengono riportati i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti desunti dalle fonti in essa indicate.

Tabella 6

	Delibera C.C. n. 13 del 28/04/2017 (a)	SIOPE (B)	Nota prot. n. 128 del 21/01/2019 (C)	Elenchi mandati e reversali allegati alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019 (d)
Fondo casse al 1° gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONI	2.591.018,80	2.589.666,51	2.591.018,80	2.589.030,94
PAGAMENTI	2.589.898,84	2.589.666,51	2.591.018,84	2.457.824,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	1.119,96	0,00	-0,04	131.206,74

Dall'esame della tabella si evince chiaramente il permanere delle incongruenze rilevate.



Preso atto di quanto sopra, questa Sezione ha ritenuto di considerare, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016, gli importi di cui alla colonna (b) della Tabella 6, considerando il fondo cassa a fine esercizio pari a zero, fattispecie che si deduce anche dalla nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 nella quale l'Ente dichiara la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria per euro 165.324,62, confermando quindi un fondo cassa pari a zero. Conseguentemente occorre rettificare il totale dei residui attivi e passivi riportati dall'Ente.

In merito allo scoperto di tesoreria comunicato dall'Ente con nota del 16/05/2019, pari ad euro 165.324,62, si rileva che i residui passivi del Titolo V (Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) risultano pari ad euro 381.118,30 e si riferiscono ad esercizi precedenti. I residui passivi della competenza sono pari a zero in presenza di impegni pari ad euro 975.431,27 a fronte dei corrispondenti accertamenti del Titolo VII (Anticipazioni da Istituto tesoriere) di euro 1.138.380,99. L'importo dei residui passivi del Titolo V deve essere pertanto ridotto di euro 215.793,68 (euro 381.118,30 - euro 165.324,62), al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita, come comunicato dall'Ente in euro 165.324,62.

Risultano erroneamente conservati residui attivi al 31/12/2016 sul Titolo VII pari ad euro 11.869,68 su un Titolo delle entrate che per propria natura non può generare residui attivi. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'Istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Sezione ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31/12/2016, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

Tabella 7

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016 RETTIFICATO		Allegato 5 nota prot. 128 del 21/01/2019 e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00
RISCOSSIONI (DA SIOPE)	(+)	2.589.666,51
PAGAMENTI (DA SIOPE)	(-)	2.589.666,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.426.314,79
<i>rettifica per riscossioni non risultanti da SIOPE</i>	(+)	1.352,29
<i>rettifica per errata contabilizzazione residui attivi titolo VII</i>	(-)	11.869,68



RESIDUI PASSIVI	(-)	3.254.687,02
<i>rettifica per pagamenti non risultanti da SIOPE</i>	(-)	1.352,33
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(+)	215.793,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	7.917,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)	367.634,34

In merito alla composizione del risultato di amministrazione si osserva che l'Ente ha vincolato somme per complessivi euro 226,84 (cfr. delibera n. 13 del 28/04/2017).

Non risulta accantonato al risultato di amministrazione il Fondo crediti dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUEL. In merito l'Ente, con nota prot. n. 128/2019 allega i prospetti di calcolo del FCDE esercizi 2015 e 2016 (allegato 8 esercizio 2016) e precisa quanto segue: *"Tali prospetti dimostrano che il fondo crediti di dubbia esigibilità comprende solamente i residui attivi derivanti da entrate extratributarie e non i residui attivi derivanti dalle Entrate tributarie relativi al quinquennio precedente all'esercizio di riferimento in quanto cancellati per mancato incasso. I residui attivi che hanno concorso a formare il risultato di amministrazione hanno una reale esigibilità."*

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente che, tuttavia, non risulta coerente con i dati indicati nel prospetto medesimo, dal quale si evince un importo minimo del FCDE calcolato e da accantonare pari ad euro 187.741,14. Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

Non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 540.344,90** come esposto nella seguente tabella:

Tabella 8

Risultato di amministrazione 31/12/2016 rettificato (Tabella 7)		367.634,34
Fondi vincolati dall'Ente	(-)	226,84
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	187.741,14
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016		-540.344,90



Anche per l'esercizio 2016 sussistono ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

4.4 Esercizio 2017

Con nota prot. n. 11964 del 20/12/2018, a seguito di incongruenze dei dati contabili relativi alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2017, la Sezione chiedeva all'Ente di fornire chiarimenti circa il risultato di amministrazione conseguito nell'esercizio 2017 e le sue modalità di calcolo, posta l'incongruenza fra i dati contabili relativi alle riscossioni, ai pagamenti e al fondo cassa e quelli desunti da SIOPE.

Con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 l'Ente e il Revisore riscontravano alla richiesta trasmettendo copia della deliberazione del C.C n. 14 del 30/04/2018 relativa all'approvazione del rendiconto, i relativi allegati "gestione delle entrate" e "gestione delle spese", nonché *"l'elenco dei mandati e delle reversali dal quale risulta che il Comune di Santo Stefano Roero ha effettuato entro il 31/12/2017 riscossioni per euro 2.462.160,90 e per pagamenti per euro 2.160.837,34. Tali importi coincidono con quelli riportati nel prospetto del risultato di amministrazione come risulta dall'allegato 6); risultano errati i dati SIOPE, essi saranno rettificati dal Tesoriere dell'Ente."*

Anche per l'esercizio 2017 si rileva che l'Ente non ha provveduto a quanto disposto dal Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009 che già prevedeva l'obbligo di effettuare la conciliazione dei dati contabili di rendiconto con quelli rilevati dal SIOPE e di motivare in ordine ad eventuali discordanze. Al fine di assicurare la medesima esigenza di coerenza il D.Lgs. n. 118 del 2011 all'art. 11, comma 4, lett. l), prevede espressamente che al rendiconto venga allegato il prospetto dei dati SIOPE.

Inoltre, se si tiene conto che i dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrebbero corrispondere con le risultanze del Conto del Tesoriere, se ne deduce che l'Ente, anche per l'esercizio 2017, non ha effettuato la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, attività che costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale della gestione.

Preso atto dell'evidenza dei gravi e reiterati inadempimenti relativi alla conciliazione dei dati contabili, si rileva quanto segue:

- alla nota prot. n. 128/2019 non risulta allegato l'elenco delle reversali come invece affermato dall'Ente nel testo della nota;
- l'Ente attesta di aver effettuato riscossioni complessive per euro 2.462.160,90, importo corrispondente con il totale delle riscossioni risultante dall'allegato "gestione delle entrate", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE riscossioni per euro 2.067.287,23, con una differenza pari ad euro 394.873,67. L'Ente non ha fornito alcun chiarimento su tale grave discordanza contabile, limitandosi ad affermare l'erroneità del



dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente riscossioni per euro 394.873,67 che non risultano registrate dal Tesoriere;

- analogamente per la parte spesa, l'Ente attesta di aver effettuato pagamenti complessivi per euro 2.160.837,34, corrispondenti al totale dei pagamenti riportato nell'allegato "gestione delle spese", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE, pagamenti per euro 2.067.287,23, con una differenza pari ad euro 93.550,11. Anche in questo caso, l'Ente non ha fornito alcun chiarimento su tale grave discordanza contabile, limitandosi ad affermare l'erroneità dei dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente pagamenti per euro 93.550,11 che non risultano registrati dal Tesoriere;
- nel prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione riportato nel testo e nel dispositivo della delibera consiliare n. 14 del 30/04/2018, l'Ente espone un saldo cassa positivo di euro 301.323,56 pari alla differenza tra le riscossioni e i pagamenti attestati dall'Ente. Da SIOPE il fondo cassa risulta pari a zero. Tale fattispecie è confermata dal Tesoriere dell'Ente (cfr. allegato alla nota prot. 2062 dell'11/07/2019) che attesta uno scoperto per anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12/2017 di euro 199.862,00. Tra l'altro l'Ente, con nota prot. n. 1393/2019 attesta anch'esso uno scoperto di tesoreria al 31/12/2017 e quindi un fondo cassa pari a zero (v. punto 1).

Posto tutto quanto sopra riportato, la Sezione ritiene di dover rideterminare il risultato di amministrazione al 31/12/2017, tenendo conto delle riscossioni e dei pagamenti desunti da SIOPE, rettificando conseguentemente la consistenza dei residui attivi e passivi riportati dall'Ente.

In merito allo scoperto di tesoreria di euro 199.862,00, si rileva che i corrispondenti residui passivi del Titolo V (Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) risultano pari ad euro 419.742,74 (cfr. allegato 6 alla nota prot. 128/2019). Tale importo deve essere ridotto di euro 219.880,74 (euro 419.742,74 - euro 199.862,00), al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita, come attestato dal Tesoriere in euro 199.862,00.

Si rileva inoltre che risultano impegni pari ad euro 966.903,45 a fronte dei corrispondenti accertamenti del Titolo VII (Anticipazioni da Istituto tesoriere) di euro 1.279.592,20; in merito si rinvia a quanto già rilevato al punto 1.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Sezione ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31/12/2017, come risulta dalla tabella di seguito riportata:



Tabella 9

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017 RETTIFICATO		Allegato 6 nota prot. 128 del 21/01/2019 e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00
RISCOSSIONI <i>(dati da SIOPE)</i>	(+)	2.067.287,23
PAGAMENTI <i>(dati da SIOPE)</i>	(-)	2.067.287,23
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.168.856,13
<i>rettifica per riscossioni non risultanti da SIOPE</i>	(+)	394.873,67
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.223.272,28
<i>rettifica per pagamenti non risultanti da SIOPE</i>	(-)	93.550,11
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(+)	219.880,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)	466.788,15

In merito alla composizione del risultato di amministrazione si osserva che l'Ente ha vincolato somme per complessivi euro 150.000,00 relative a "trasferimenti da PA" (cfr. delibera n. 14 del 30/04/2018).

Non risulta accantonato al risultato di amministrazione il Fondo crediti dubbia esigibilità, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUEL.

In merito si rileva che dal certificato al rendiconto 2017 trasmesso al Ministero dell'Interno e consultabile da Finanza Locale, il prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione risulta coincidente con quanto approvato dall'Ente con la deliberazione C.C. n. 14 del 30/04/2018.

Dalla medesima banca dati risulta consultabile anche l'allegato c) al rendiconto, relativo alla composizione del FCDE. Da tale documento emerge un importo minimo calcolato e da accantonare di euro 280.720,77.

Si rileva che tale importo risulta coerente ed in linea con quanto rappresentato nel relativo prospetto valorizzato nella BDAP.

Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

Non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 683.943,88** come esposto nella seguente tabella:



Tabella 10

Risultato di amministrazione 31/12/2017 rettificato (Tabella 9)		466.788,15
Fondi vincolati dall'Ente	(-)	150.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	280.720,77
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2017		-683.943,88

Anche per l'esercizio 2017 sussistono ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

Con particolare riferimento alla tematica dei residui, e alla loro reale consistenza, nelle controdeduzioni trasmesse dal Comune si legge che il medesimo nel mese di settembre e ottobre 2019 ha attivato una serie di attività di verifica e di analisi sui residui attivi e passivi esercizio 2018, con il supporto tecnico di una ditta specializzata in materia di contabilità degli Enti locali; si legge, inoltre, che a seguito di tale attività sarebbero stati eliminati "i crediti e debiti insussistenti", e sarebbero stati rilevati ulteriori residui attivi e passivi eliminabili in quanto insussistenti (viene allegata alla nota dell'Ente apposita documentazione contenente un elenco di residui attivi e passivi "eliminabili").

In tal senso il Comune chiede di poter procedere alla riapprovazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

Sul punto la Sezione fa presente, in primo luogo, come già accennato, che, ad oggi, non si è rinvenuto alcun provvedimento, nel periodo settembre/ottobre 2019, attraverso il quale l'Ente abbia operato sui residui; quindi l'elenco allegato alla nota di riscontro del Comune appare una mera ipotesi di riaccertamento non ancora effettuato, e tale situazione è stata confermata dai Rappresentanti del Comune durante l'odierna udienza.

Quanto poi alla riapprovazione del riaccertamento straordinario, è noto che questa possibilità debba essere esclusa, come la Sezione ha già motivato in proprie precedenti deliberazioni (v., da ultimo, deliberazione di questa Sezione n. 65 del 10/07/2019).

Infatti, rispetto all'ammissibilità della rettifica in autotutela del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione si è già espressa nel senso di ricordare come la stessa sia espressamente preclusa dall'Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che al paragrafo 9.3 dispone che, *"al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni"*. In considerazione dell'unicità dell'operazione di riaccertamento straordinario *"non frazionabile e non ripetibile"*, anche la Sezione Autonomie (deliberazione n.4/SEZAUT/2015) ha evidenziato



che per apportare eventuali rettifiche è possibile procedere "solo tramite il riaccertamento ordinario dei residui (art.3, co.4, del D.Lgs. n.118/2011)".

L'evoluzione pretoria di questa Corte ha evidenziato che la riedizione del riaccertamento straordinario possa avvenire, in autotutela, solo ove sorga con certezza un interesse pubblico specifico e concreto alla riforma del precedente riaccertamento, certezza determinata da una pronuncia di controllo che accerti circostanze di fatto e diritto che ne rendono "non altrimenti evitabile" la riedizione: ciò si verifica quando la corretta rappresentazione della situazione contabile non può essere raggiunta con altri strumenti contabili, in particolare col riaccertamento ordinario (cfr. SRC Campania n.240/2017/PRSP e 1/2017/PRSP e per la ricognizione della giurisprudenza in merito Sezione Autonomie n. 31/2016/FRG).

Ciò posto non è possibile per il Comune riapprovare *sua sponte* il riaccertamento straordinario ma occorre correggerne gli errori solo in sede di riaccertamento ordinario in occasione del successivo rendiconto, o, in ogni caso, durante l'esercizio corrente nell'ambito delle attività di preconsuntivo in relazione all'esercizio 2019; la verifica, svolta secondo i criteri stabiliti dalla contabilità armonizzata, dovrà avere ad oggetto ogni singolo residuo.

5. Rispetto del limite di indebitamento

Con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente riscontrava alla richiesta di questa Sezione in ordine alla verifica del limite di indebitamento negli esercizi 2015 e 2016, trasmettendo un prospetto dimostrativo dei calcoli effettuati a tal fine con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Da tali prospetti emergono le seguenti percentuali ex art. 204 del TUEL:

- esercizio 2015: 10,50%;
- esercizio 2016: 10,33%;
- esercizio 2017: 6,27%.

Dai dati sopra esposti si evince il mancato rispetto del limite di indebitamento negli esercizi 2015 e 2016.

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni al deferimento per l'odierna udienza, evidenzia di prevedere a bilancio e accertare il rimborso da parte di Regione Piemonte delle rate di mutuo per euro **21.092,80** annuali, e ciò permetterebbe il rispetto del limite; la Sezione, pur chiedendosi perché questo dato non sia stato riferito al momento dell'istruttoria relativa alla precedente propria deliberazione, ne prende atto ai fini del rispetto del limite di indebitamento per gli esercizi 2015 e 2016, ma si riserva di acquisirne la relativa documentazione.



6. Rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015

In merito alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015, come disciplinato dall'articolo 31 della Legge n. 183 del 2011, con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente inviava il prospetto relativo al *"monitoraggio semestrale delle risultanze del patto"* alla data del 31/12/2015, nel quale, tuttavia, non risultava valorizzato il dato relativo all'obiettivo programmatico. L'Ente, pertanto, non ha riscontrato compiutamente a quanto richiesto da questa Sezione con deliberazione n. 21/2019 con la quale si disponeva di trasmettere *"il prospetto della determinazione del saldo obiettivo ai fini della verifica del patto di stabilità interno per l'esercizio 2015"*.

Tuttavia, considerato che l'obiettivo programmatico risulta sia dal Questionario al consuntivo 2015 (cfr. Sez. III, Tab. 3.3), sia dal parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2015 ed è quantificato in -551 migliaia di euro, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, si ritiene di considerare valido tale importo.

Posto ciò, dal prospetto di monitoraggio trasmesso dall'Ente risulta un saldo finanziario di 219 migliaia di euro, mentre dai dati contabili desunti da SIRTEL risulterebbe pari a 196 migliaia di euro. In ogni caso, considerando l'obiettivo programmatico come sopra riportato, il patto di stabilità per l'esercizio 2015 risulta rispettato, seppur con un peggioramento del saldo.

Risulta, pertanto, necessario che l'Ente, ove non abbia già provveduto, proceda a trasmettere la nuova certificazione del patto 2015 in relazione al peggioramento del saldo ai sensi dell'art. 31, comma 20-bis, della sopra citata Legge n. 183/2011 (v. fattispecie di cui alla lett. c) del paragrafo E dell'allegato al D.M. n. 18628 del 4 marzo 2016, *"peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno"* in relazione all'ipotesi di cui alla lett. c) *"la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza fra saldo conseguito e obiettivo assegnato"*).

7. Rispetto del saldo di finanza pubblica

7.1 Esercizio 2016

Relativamente al rispetto del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2016, come disciplinato dall'articolo 1, commi 709 e segg., della Legge n. 208 del 2015, si richiama tutto quanto già esplicitato al punto 5 della deliberazione n. 21 del 05/02/2019 di questa Sezione, con la quale, tra l'altro, ci si riservava ogni determinazione sul punto all'esito della ricezione della documentazione necessaria a comprovare il riconoscimento degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 713, della Legge n. 208/2015, indicati dall'Ente in 630 migliaia di euro.

Con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019 l'Ente non ha provveduto a trasmettere quanto richiesto.



Inoltre, come già rilevato nella deliberazione sopra citata, il DPCM del 27/04/2016 non riconosce alcun spazio finanziario al Comune di Santo Stefano Roero.

Ne consegue che la somma di 630 migliaia di euro non può essere considerata quale voce relativa a "spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713 della legge di stabilità 2016" e quindi portata in decremento delle spese in conto capitale, in quanto tale possibilità era subordinata, ai sensi del citato comma 713, alla richiesta di spazi finanziari da parte dell'Ente e alla relativa attribuzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A nulla rileva, ai fini della verifica in esame, se le spese siano state effettivamente sostenute dall'Ente per interventi di edilizia scolastica, dal momento che lo Stesso non ha avanzato richiesta di spazi finanziari come sopra specificato.

La tabella di seguito riportata evidenzia i dati trasmessi dall'Ente con nota prot. n. 128 del 21/01/2019 (colonna a)), quelli trasmessi con nota prot. C.d.C. n. 900 del 08/02/2019 (colonna b)) e quelli risultanti dal rendiconto approvato dall'Ente con deliberazione C.C. n. 13 del 28/04/2017 (cfr. allegato 5 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019) (colonna c)).

Tabella 11

	Monitoraggi o 2016 trasmesso in data 21/01/2019 (all. 14 prot. n. 128/2019) (a)	Monitoraggi o 2016 trasmesso in data 08/02/2019 (prot. CdC n. 900/2019) (b)	Dati Rendiconto 2016 (all. 5 prot. n. 128/2019 (c)
FPV di entrata spese correnti	7	0	0
FPV di entrata spese conto capitale	341	0	0
Entrate			
Titolo I	633	673	668
Titolo II	0	25	25
Titolo III	90	100	99
Titolo IV	666	768	769
Totale Entrate finali	1.389	1.566	1.561
Spese			
Titolo I	670	723	724
FPV parte corrente	0	0	0
Totale spese correnti valide al fini dei saldi	670	723	724
Titolo II	762	1.104	1.104
FPV parte capitale	0	0	0
Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1 comma 713 legge di stabilità 2016	0	630	0
Totale spese capitale valide al fini dei saldi	762	474	1.104



Totale Spese finali	1.432	1.197	1.828
Saldo tra Entrate e Spese finali	305	369	-267
Obiettivo di saldo finale	22	22	22
Differenza tra Saldo e Obiettivo	283	347	-289

La verifica del rispetto del pareggio di bilancio deve essere effettuata tenendo conto dei dati del Rendiconto approvato dall'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto MEF n. 36991 del 6 marzo 2017, a mente del quale *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del Rendiconto della gestione dell'anno 2016."*

Di conseguenza si rileva che, dai dati contabili riportati nella colonna (c) della tabella sopra riportata, emerge che l'Ente non ha conseguito il saldo di cui all'art. 1, comma 710, della Legge n. 208 del 2015. Trovano, pertanto, applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 723, della Legge n. 208 del 2015. L'Ente è, inoltre, tenuto a trasmettere una nuova certificazione, secondo quanto disposto dal comma 725 della medesima disposizione.

Si ribadisce che dall'analisi effettuata sui rendiconti dell'Ente e sulla documentazione agli atti, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2015 non si ritiene attendibile, per i motivi dettagliati al punto 10 lettera a) della presente scheda.

In disparte le sopra riportate valutazioni sul reale ed effettivo ammontare del risultato di amministrazione dell'e.f. precedente, nel corso dell'anno 2016, l'Ente ha applicato avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 223.012,00, importo che in ogni caso non coprirebbe la differenza negativa dei saldi.

7.2 Esercizio 2017

Relativamente al rispetto del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017, come disciplinato dall'articolo 1, commi 466 e segg., della Legge n. 232 del 2016, si rileva che nel questionario al consuntivo 2017 l'Ente attesta il conseguimento del saldo per l'esercizio in esame (cfr. risposta affermativa Sez. III domanda 1). Inoltre, in allegato al questionario relativo al rendiconto 2017 l'Ente trasmette il prospetto di monitoraggio del secondo semestre 2017, nonché il prospetto di certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

La tabella di seguito riportata evidenzia i dati di cui al monitoraggio 2017 allegato al Questionario Rendiconto 2017 (colonna a)) e quelli risultanti dal Rendiconto approvato dall'Ente con deliberazione C.C. n. 14 del 30/04/2018 (cfr. allegato 6 alla nota prot. n. 128 del 21/01/2019) (colonna b)).



Tabella 11

	Monitoraggio 2017 allegato al questionario Rendiconto 2017 (a)	Dati Rendiconto 2017 (all. 6 prot. n. 128/2019) (b)
FPV di entrata spese correnti	7	0
FPV di entrata spese conto capitale	145	0
Entrate		
Titolo I	645	645
Titolo II	5	5
Titolo III	118	118
Titolo IV	122	202
Totale Entrate finali	890	970
Spese		
Titolo I	744	743
FPV parte corrente	0	
Totale spese correnti valide ai fini dei saldi	744	743
Titolo II	177	257
FPV parte capitale	0	0
Totale spese capitale valide ai fini dei saldi	177	257
Totale Spese finali	921	1.000
Saldo tra Entrate e Spese finali	121	-30
Obiettivo di saldo finale	0	0
Differenza tra Saldo e Obiettivo	121	-30

La verifica del rispetto del pareggio di bilancio deve essere effettuata tenendo conto dei dati del Rendiconto approvato dall'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto MEF n 35717 del 12 marzo 2018, a mente del quale: *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del Rendiconto della gestione dell'anno 2017."*

Di conseguenza si rileva che, dai dati contabili riportati nella colonna (b) della tabella sopra riportata, emerge che l'Ente **non ha** conseguito il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della Legge n. 232 del 2016. Trovano, pertanto, applicazione le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della Legge n. 232 del 2016. L'Ente è, inoltre, tenuto a trasmettere una nuova certificazione secondo quanto disposto dal comma 478 della medesima disposizione.



L'Ente, inoltre, nell'esercizio 2017 ha applicato un avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 145.340,00.

Giova precisare che dall'analisi effettuata sui rendiconti dell'Ente e sulla documentazione agli atti, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2016 non si ritiene attendibile, per i motivi dettagliati al punto 10 lettera a) della presente scheda e pertanto l'applicazione di avanzo nell'esercizio 2017 non può essere ritenuto congruo e coerente con i dati finanziari rilevati dalla Sezione.

In merito al rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara di aver richiesto al MEF la riapertura della certificazione, e che procederà alla rideterminazione degli importi da inserire nelle certificazioni per gli esercizi 2016/2017, inviando le nuove certificazioni al MEF.

8. Valorizzazione ed evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato anni 2015/2018

Dall'esame dei rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 non risulta essere mai stato valorizzato il FPV né nella parte corrente che in quella capitale.

Tenuto conto della consistenza degli importi impegnati sul Titolo II della spesa nel corso degli esercizi considerati, tale fattispecie non sembrerebbe coerente con il principio contabile della cd. "competenza finanziaria potenziata" disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

9. Mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo

Con riferimento al mutuo contratto per un importo pari ad euro 158.000,00 per la realizzazione di un Campo Polivalente e un Campo bocce nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS, la Sezione ha richiesto all'Ente di fornire chiarimenti, illustrando le modalità di contabilizzazione delle somme oggetto di mutuo e riferendo in merito al loro eventuale incasso e allo stato dei lavori per la realizzazione dell'opera.

L'Ente, con nota prot. n. 1393 del 16/05/2019, ha precisato quanto segue: *"L'importo del mutuo è pari ad € 158.000,00 ed è stato destinato per lavori relativi alla realizzazione di un campo polivalente ed un campo da bocce nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS. Tale somma è stata incassata a gennaio 2017. Con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 65 in data 27/06/2018 è stata approvata la contabilità finale dell'opera."*



In merito alla contabilizzazione delle spese finanziate dal mutuo si rinvia a quanto specificato al precedente punto 8 circa il mancato utilizzo del FPV anche considerando l'approvazione della contabilità finale dell'opera avvenuta a metà 2018.

VALUTAZIONI SULL'ULTIMO ESERCIZIO RENDICONTATO (2018)

10. Esame rendiconto 2018

In esito alla complessa istruttoria svolta e sulla base di tutta la documentazione pervenuta da parte dell'Ente e dell'Organo di revisione durante tutto il procedimento istruttorio, questa Sezione ha ritenuto opportuno procedere alla verifica dei dati contabili del Rendiconto 2018, approvato dall'Ente e reperito sul sito istituzionale, al fine di aggiornare quanto più possibile l'analisi di alcuni fattori di criticità.

Di seguito si riporta l'esito di tale analisi:

a) Utilizzo avanzo di amministrazione

L'esame dei dati contabili relativi al Rendiconto 2016, 2017 e 2018 evidenzia l'utilizzo di avanzo di amministrazione per gli importi che seguono:

- Anno 2016 euro 223.012,00
- Anno 2017 euro 145.340,00
- Anno 2018 euro 93.500,00

L'avanzo di amministrazione viene accertato ai sensi dell'art. 186 del TUEL con l'approvazione del Rendiconto e viene determinato nella sua composizione ai sensi dell'art. 187 del medesimo Testo Unico.

L'avanzo di amministrazione utilizzato dall'Ente in ciascuno degli esercizi sopra riportati, determinato nell'esercizio precedente, non si ritiene attendibile per le seguenti motivazioni:

- rilevante disordine contabile-organizzativo, emerso a seguito della complessa istruttoria finora svolta;
- costante rilevazione contabile errata dell'anticipazione di tesoreria, con effetti distortivi sul risultato di amministrazione;
- perplessità in ordine alla sussistenza di residui attivi e passivi, già a decorrere dall'esercizio 2015;
- mancanza e/o inadeguatezza degli accantonamenti obbligatori nell'ambito del risultato di amministrazione, con particolare riferimento al FCDE e al Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013;
- inattendibilità dei risultati di amministrazione approvati dall'Ente nei vari esercizi.



b) Verifica degli equilibri

Tra gli allegati al Rendiconto 2018, consultabili sul sito istituzionale dell'Ente, non risulta approvato il prospetto relativo agli equilibri di bilancio. Tale prospetto è stato reperito nella BDAP.

La Sezione ha provveduto alla rielaborazione del prospetto relativo agli equilibri di bilancio escludendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in quanto ritenuto non attendibile per le motivazioni esposte al precedente punto a).

Il prospetto che segue evidenzia un equilibrio di parte corrente di euro 769,98, un equilibrio di parte capitale di euro 39.971,66 e un equilibrio finale di euro 40.741,64, pur nella consapevolezza che, considerata la generale inattendibilità della contabilità dell'Ente, tali dati non corrispondano alla reale situazione.

Tabella 13

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	759.500,11 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	663.462,57
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	95.267,56 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		769,98

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
		O=G+H+I-L+M	769,98
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento Dato non indicato perché inattendibili i dati degli esercizi precedenti (l'Ente riporta un utilizzo di avanzo pari ad euro 93.500,00 applicato alle spese di investimento)	(+)	0,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.059.264,54	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	



U) Spese Titolo 2.00 - Spese In conto capitale	(-)	1.019.292,88
UU) Fondo pluriennale vincolato In c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		39.971,66
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per Incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		40.741,64

c) Risultato di amministrazione

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2018, allegato al Rendiconto, emerge un risultato pari ad euro 241.052,76, di cui parte accantonata pari ad euro 31.599,05, parte vincolata pari ad euro 161.493,63 e parte disponibile pari ad euro 47.960,08.

La Sezione rileva i seguenti errori di determinazione del risultato di amministrazione.

Dall'esame della documentazione relativa al rendiconto 2018, risultano contabilizzate dall'Ente riscossioni per complessivi euro 1.870.850,50 e pagamenti per il medesimo importo. Il fondo cassa al 31/12/2018 risulta pari a zero (cfr. Allegato a) Risultato di amministrazione).



Si rileva, anche per l'esercizio 2018, l'incongruenza di tali dati con quelli risultanti da SIOPE, dalla quale risultano riscossioni per complessivi euro 1.840.319,01 e pagamenti per il medesimo importo.

Anche per l'esercizio 2018 si rileva che l'Ente non ha effettuato quanto disposto dal Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009 che già prevedeva l'obbligo di effettuare la conciliazione dei dati contabili di rendiconto con quelli rilevati dal SIOPE e di motivare in ordine ad eventuali discordanze. Al fine di assicurare la medesima esigenza di coerenza il D.Lgs. n. 118 del 2011 all'art. 11 comma 4 lett. l) prevede espressamente che al rendiconto venga allegato il prospetto dei dati SIOPE.


Inoltre, se si tiene conto che i dati trasmessi dal Tesoriere a SIOPE, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovrebbero corrispondere con le risultanze del Conto del Tesoriere, se ne deduce che l'Ente, anche per l'esercizio 2018, non ha effettuato la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, attività che costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale della gestione.

Preso atto dell'evidenza dei gravi e reiterati inadempimenti relativi alla conciliazione dei dati contabili, si rileva quanto segue:

- l'Ente attesta di aver effettuato riscossioni complessive per euro 1.870.850,50, importo corrispondente con il totale delle riscossioni risultante dall'allegato "gestione delle entrate", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE riscossioni per euro 1.840.319,01, con una differenza pari ad euro 30.531,49. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente riscossioni per euro 30.531,49 che non risultano registrate del Tesoriere.
- analogamente per la parte spesa, l'Ente attesta di aver effettuato pagamenti complessivi per euro 1.870.850,50, corrispondenti al totale dei pagamenti riportato nell'allegato "gestione delle spese", mentre il Tesoriere ha comunicato alla banca dati SIOPE, pagamenti per euro 1.840.319,01, con una differenza pari ad euro 30.531,49. Non è chiaro come sia possibile che l'Ente abbia rilevato contabilmente pagamenti per euro 30.531,49 che non risultano registrati del Tesoriere.

Sul punto, il Comune all'odierna udienza, come sopra indicato, ha depositato documentazione relativa alle stampe dei codici SIOPE che sono stati elaborati con la collaborazione del Tesoriere dell'Ente, dalle quali risulta, in effetti, la riconciliazione sulle riscossioni e sui pagamenti rispetto ai dati del Tesoriere comunicati a SIOPE (euro 1.840.319,01).

Posto tutto quanto sopra riportato, la Sezione ritiene di dover rideterminare il risultato di amministrazione al 31/12/2018, tenendo conto delle riscossioni e dei pagamenti desunti



da SIOPE e confermati dall'Ente con la documentazione sopra citata, rettificando conseguentemente la consistenza dei residui attivi e passivi riportati dall'Ente.

In merito all'anticipazione da restituire al 31/12/2018, con nota prot. n. 12445 del 12/07/2019 l'Ente ha trasmesso una attestazione rilasciata dal Tesoriere dalla quale si evince che lo scoperto ammontava ad euro 333.103,00.

Posto ciò si rileva che i corrispondenti residui passivi del Titolo V (Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere) risultano pari ad euro 301.701,42, importo da incrementare di euro 31.401,58 al fine di ricondurre nel risultato di amministrazione l'importo del debito nei confronti del Tesoriere per l'anticipazione non restituita.

Si rileva inoltre che risultano impegni pari ad euro 816.274,31 a fronte dei corrispondenti accertamenti del Titolo VII (Anticipazioni da Istituto tesoriere) di euro 816.304,31. Sul punto vedasi quanto rilevato al punto 1 della presente.

Risultano erroneamente conservati residui attivi al 31/12/2018 sul Titolo VII pari ad euro 159.267,23 su un Titolo delle entrate che per propria natura non può generare residui attivi. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'Istituto dell'anticipazione che di per sé, al contrario, rappresenta un'esposizione debitoria.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Sezione ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31/12/2018, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

Tabella 14

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018 RETTIFICATO		Rendiconto 2018 rinvenuto sul sito Istituzionale dell'Ente e rettifiche della Sezione
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00
RISCOSSIONI (dati da SIOPE)	(+)	1.840.319,01
PAGAMENTI (dati da SIOPE)	(-)	1.840.319,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.543.036,67
<i>rettifica per riscossioni non risultanti da SIOPE</i>	(+)	30.531,49
<i>rettifica residui attivi per errata contabilizzazione titolo VII</i>	(-)	159.267,23
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.301.983,91
<i>rettifica per pagamenti non risultanti da SIOPE</i>	(-)	30.531,49
<i>rettifica residui passivi per errata contabilizzazione titolo V</i>	(-)	31.401,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)	50.383,95



In merito alla composizione del risultato di amministrazione si osserva che l'Ente ha vincolato somme per complessivi euro 161.493,63 di cui euro 157.892,23 per vincoli derivanti da trasferimenti ed euro 3.601,40 per altri vincoli (cfr. allegato a) prospetto risultato di amministrazione allegato al rendiconto).

La parte accantonata nel risultato di amministrazione 2018 si riferisce al FCDE ed è pari ad euro 31.599,05. Si rileva che dall'allegato c) al Rendiconto relativo alla composizione del FCDE risulta un importo minimo da accantonare di euro 125.608,42. Come anche precisato nelle note di compilazione del medesimo allegato, l'importo da accantonare non può essere inferiore all'importo minimo calcolato.

Ne consegue che il risultato di amministrazione deve essere rideterminato, tenendo conto dell'importo del FCDE pari ad euro 125.608,42, anziché dell'importo effettivamente accantonato dall'Ente.

L'importo del FCDE di euro 125.608,42 corrisponde a circa il 72% del totale residui attivi Titolo I e III.

Sul punto, l'Ente, con specifico riferimento al FCDE per l'esercizio 2018, nelle controdeduzioni depositate afferma che il medesimo sarebbe stato ricalcolato nell'importo di euro 64.337,18, sulla base di un'ipotetica revisione dei residui, che, tuttavia, ad oggi non risulta essere stata effettuata.

Inoltre, anche per l'esercizio 2018, non risulta costituito il fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il quale si rinvia al punto 2, che ammonta ad euro 720.011,26.

Per effetto di tali rettifiche la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta **negativa per almeno euro 956.729,36** come esposto nella seguente tabella:

Tabella 15

Risultato di amministrazione 31/12/2018 (Tabella 14) rettificato		50.383,95
Fondi vincolati dall'Ente	(-)	161.493,63
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	(-)	125.608,42
Fondo Anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013	(-)	720.011,26
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018		- 956.729,36

Anche per l'esercizio 2018 sussistono ampie perplessità sulla consistenza reale dei residui attivi e passivi conservati, la cui effettiva esigibilità non è verificabile dalla Sezione.

d) Anticipazione di tesoreria

Anche per l'esercizio 2018 si rileva che l'Ente ha fatto ampio ricorso a tale strumento senza riuscire ad estinguere le anticipazioni al termine dell'esercizio, in contrasto con il



principio enunciato applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118 del 2011, secondo cui "alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

In merito a tale criticità, con la citata nota prot. 1393 del 16/05/2019, l'Ente riferisce quanto segue: "Con la riduzione dei tempi di incasso delle entrate proprie del Comune si prevede di non utilizzare l'anticipazione di tesoreria nell'anno 2019.

Inoltre, sulla base delle previsioni di incasso dei residui attivi (Titolo IV e V) relativi ad opere pubbliche per cui sono già stati effettuati i pagamenti è stato predisposto il Piano di rientro dell'importo dell'anticipazione di tesoreria non restituita al 31-12-2017".

Sul punto si evidenzia che dai dati consultabili su SIOPE risulta che, anche nell'esercizio 2019, l'Ente ha fatto ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Inoltre, nella citata nota l'Ente riferisce che il rientro dall'anticipazione di tesoreria sarà assicurato nel corso dell'esercizio 2019 dall'incasso di contributi concessi dalla Regione Piemonte per un importo pari ad euro 219.761,87. A tal proposito si rileva che tale somma costituisce soltanto l'8% dei residui attivi del Titolo IV del rendiconto 2018 approvato dall'Ente ammontanti ad euro 2.711.423,57.

11. Parametri di deficitarietà strutturale

In merito alla verifica dei parametri di deficitarietà per gli esercizi 2015 e 2016 la Sezione con deliberazione n. 21/2019 del 05/02/2019 ha già accertato il mancato rispetto dei parametri n. 4 e n. 9 di cui al DM 18 febbraio 2013.

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, conferma il mancato rispetto dei parametri in parola per gli esercizi 2015 e 2016.

11.1 Parametri dell'esercizio 2017

Per l'esercizio 2017, dall'esame della tabella di cui all'articolo 242 comma 1 del TUEL, consultabile da Finanza Locale, risulta attestato il rispetto di tutti i parametri di deficitarietà strutturale.

Si rileva che, dai dati contabili agli atti (cfr. allegato 6 alla nota 128/2019 e Relazione di fine mandato 2014-2019 acquisita al prot. 9076 del 25/04/2019) risulta invece il mancato rispetto di almeno tre parametri, tra quelli calcolabili dalla Sezione, come riportato nella seguente tabella:



Tabella 16

4) Volume del residuo passivo complessivo provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente	NON RISPETTATO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012	NON RISPETTATO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NON RISPETTATO

In merito, il Comune, nelle proprie controdeduzioni al deferimento, non fornisce alcuna precisazione.

11.2 Parametri dell'esercizio 2018

Tra gli allegati al Rendiconto 2018, consultabili sul sito istituzionale dell'Ente, risulta la tabella relativa ai parametri di deficitarietà strutturale (articolo 242 comma 1 del TUEL) come definiti con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF del 28/12/2018.

Questa Sezione prende atto che risultano non rispettati il parametro P4 (Sostenibilità debiti finanziari) e il parametro P8 (Effettiva capacità di riscossione).

Sul punto, l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, conferma il mancato rispetto dei parametri in parola per l'esercizio 2018.

12. Relazioni degli Organi di revisione

Al termine della disamina effettuata, si rileva che dalle relazioni redatte ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. d), del TUEL, gli Organi di revisione che si sono succeduti non hanno rappresentato rilievi e/o raccomandazioni di alcun tipo all'Amministrazione.

Sorgono evidenti perplessità sulle verifiche economico-finanziarie espletate dai diversi revisori contabili del Comune di Santo Stefano Roero.

È evidente poi che l'attuale Revisore dei conti dovrà curare con il massimo impegno e particolare diligenza tutti gli adempimenti previsti in capo all'Organo di revisione dal TUEL.



13. Obblighi di pubblicazione

Dall'istruttoria svolta è emerso che la sezione "Amministrazione trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente risulta carente rispetto al contenuto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. In proposito si richiama quanto previsto dall'art. 46 del medesimo Decreto in tema di responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione.

Alla data del 26/07/2019, non risulta inoltre pubblicata la "relazione di fine mandato 2014-2019" da predisporre ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. n. 149 del 2011, trasmessa a questa Sezione e acquisita al prot. n. 9076 del 25/04/2019. Ai sensi del successivo comma 2 ultimo periodo *"La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito Istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

L'inadempimento di pubblicazione è sanzionato dal successivo comma 6, a mente del quale: *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"*.

In merito l'Ente, nelle proprie controdeduzioni, dichiara che la pubblicazione della relazione di fine mandato è avvenuta in data 29/04/2019 sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo.

La Sezione prende atto, pertanto, che la pubblicazione in questione è avvenuta entro i termini previsti dalla normativa di riferimento; tuttavia evidenzia che la pubblicazione è avvenuta non esattamente in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ha specificato che tale documento deve essere pubblicato, unitamente alla certificazione dell'organo di revisione dell'ente locale, sul sito Istituzionale della Provincia o del Comune, dentro la sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo"¹.

Peraltro, si osserva che la relazione di fine mandato non ha tenuto conto in alcun modo dei rilievi già mossi da questa Sezione con la deliberazione n. 21 del 5 febbraio 2019.

¹ URL: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza>. F.A.Q.: 5.36.



*** **

RAPPRESENTAZIONI FINANZIARIE, CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
RIEPILOGATIVE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2018

Nella tabella sottostante sono riepilogati i risultati di amministrazione per gli esercizi dal 2014 al 2018, come rideterminati da questa Sezione per i motivi sopra illustrati.

RIEPILOGO RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE 2014-2018 RIDETERMINATI DA QUESTA SEZIONE

	31/12/2014	01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Risultato di amministrazione	76.257,60	-73.120,85	640.206,89	367.634,34	466.788,15	50.383,95
Parte accantonata (FCDE + D.L. n. 35/2013)	0,00	0,00	1.070.776,11	907.752,40	1.000.732,03	845.619,68
di cui D.L. 35/2013	0,00	0,00	720.011,26	720.011,26	720.011,26	720.011,26
Parte vincolata	0,00	0,00	0,00	226,84	150.000,00	161.493,63
Parte destinata investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE DISPONIBILE	76.257,60	-73.120,85	-430.569,22	-540.344,90	-683.943,88	-956.729,36

Per maggior chiarezza vengono di seguito riportate le voci che compongono i risultati di amministrazione

- 31/12/2015: **Parte accantonata** euro 1.070.776,11 di cui euro 350.764,85 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013;
- 31/12/2016: **Parte accantonata** euro 907.752,40 di cui euro 187.741,14 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013; **Parte vincolata** euro 226,84 per trasferimenti da P.A.;
- 31/12/2017: **Parte accantonata** euro 1.000.732,03 di cui euro 280.720,77 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013; **Parte vincolata** euro 150.000,00 per trasferimenti da P.A.;
- 31/12/2018: **Parte accantonata** euro 845.619,68 di cui euro 125.608,42 per FCDE, euro 720.011,26 per Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013; **Parte vincolata** euro 161.493,63, di cui 157.892,23 quali vincoli derivanti da trasferimenti, euro 3.601,40 per altri vincoli.



Dalla tabella riepilogativa sopra riportata emerge quanto segue:

1. al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, è emerso un disavanzo pari ad euro 73.120,85;
2. a partire dal 31/12/2015 e per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 si è rappresentato un disavanzo ordinario incrementatosi negli anni;
3. alla fine dell'esercizio 2018 emerge come l'Ente debba totalmente recuperare il disavanzo da riaccertamento straordinario e ripianare, con le normali regole, un consistente disavanzo ordinario creatosi alla fine dell'e.f. 2015, quasi triplicato a fine 2018.

*** **

In conclusione, l'attività di controllo eseguita, come sopra specificata, ha consentito di accertare molteplici irregolarità contabili dianzi descritte, nonché un **disavanzo di amministrazione** - emergente da tali irregolarità -, a carico del Comune di Santo Stefano Roero, pari ad almeno euro **956.729,36**.

Da ciò l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla rettifica e riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, in modo da definire una contabilità affidabile, attendibile e rispettosa dei principi contabili, nonché, in considerazione dell'accertato disavanzo di amministrazione, la necessità di predisporre un piano di risanamento per il ripiano del disavanzo medesimo attraverso il ricorso:

- all'adozione di idonee misure per un programma di ripiano del predetto disavanzo da attuarsi entro un arco temporale pari ad un triennio (ripianto del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL; v., sul punto, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG del 20 ottobre 2016);

qualora tale soluzione non risulti sostenibile finanziariamente in considerazione del contesto economico in cui si trova l'Ente, il Comune dovrà valutare l'opportunità di ricorrere

- alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 *bis* e ss. TUEL.

In assenza della presentazione di un adeguato piano di risanamento da attuarsi entro un arco temporale di un triennio, o nel caso di insufficienza delle misure proposte, o, in alternativa, in mancanza della deliberazione dell'Organo competente di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'accertamento della grave situazione finanziaria dell'Ente non potrà che condurre all'apertura della procedura di dissesto finanziario ex artt. 244 e ss. TUEL.



Riguardo all'adozione delle misure idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, in modo da definire una contabilità affidabile, attendibile e rispettosa dei principi contabili, nonché in relazione al piano di risanamento per il ripiano del disavanzo proposto, secondo le due diverse ipotesi sopra prospettate, il Comune dovrà produrre alla Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, dettagliata ed esaustiva relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione.

L'Organo di revisione è tenuto a supportare l'Ente nella complessiva revisione della contabilità a partire dall'esercizio 2015 e nella predisposizione del piano di risanamento e di ripiano del disavanzo accertato, elaborando analitica relazione che motivi le scelte effettuate e la loro congruità rispetto alla situazione finanziaria dell'Ente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, con riguardo al Comune di Santo Stefano Roero

ACCERTA

1. comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria;
2. la sussistenza di una situazione contabile strutturalmente compromessa dal grave disordine contabile che rende il bilancio pubblico dell'Ente inattendibile a partire dall'esercizio 2015;
3. la non regolarità dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui che non si è svolta nel rispetto delle norme sulla contabilità pubblica armonizzata, come specificato nella parte motiva;
4. la sussistenza di un **disavanzo di amministrazione** emergente dalle irregolarità contabili dettagliatamente descritte in parte motiva - e riassunte al successivo punto 8 - pari ad almeno euro **956.729,36**;
5. il peggioramento del saldo relativo al Patto di stabilità per l'esercizio 2015, nonché il mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, con impossibilità di considerare l'avanzo di amministrazione applicato quale entrata valida ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica in quanto inattendibile, come descritto in parte motiva;
6. una situazione di equilibrio per l'esercizio 2018 e, specificatamente, un equilibrio di parte corrente di euro 769,98, un equilibrio di parte capitale di euro 39.971,66 e un equilibrio



amministrazione, di predisporre un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo medesimo come indicato in parte motiva, con conseguente produzione a questa Sezione di controllo, sempre entro lo stesso termine, di dettagliata ed esaustiva relazione descrittiva degli adempimenti richiesti.

DISPONE

1. che l'Amministrazione comunale di Santo Stefano Roero provveda, entro il medesimo termine, con deliberazione consiliare, alla rettifica e riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto dettagliato e accertato nella presente deliberazione;
2. che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP e alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;
3. che l'Amministrazione comunale proceda al riaccertamento ordinario in occasione del successivo rendiconto o, in ogni caso, durante l'esercizio corrente nell'ambito delle attività di preconsuntivo in relazione all'esercizio 2019, al fine di procedere ad un'attenta verifica di tutti i residui secondo quanto previsto dal sistema della contabilità armonizzata;
4. che l'Amministrazione comunale, con riguardo al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, provveda ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della Legge n. 232/2016 nell'esercizio 2020 (cioè, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della medesima Legge, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo di cui al successivo punto n. 2), e formula espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento;
5. che l'Amministrazione comunale proceda, ove non abbia già provveduto, alla trasmissione della nuova certificazione in relazione al peggioramento del saldo in relazione al Patto di stabilità per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 20-bis, della Legge n. 183/2011, nonché alla nuova certificazione per quanto concerne il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della Legge n. 232/2016;
6. che l'Organo di revisione fornisca, ai sensi dell'art. 239 TUEL, il massimo supporto in fase di implementazione delle misure correttive, nonché per la predisposizione di un piano di risanamento per il ripiano del disavanzo accertato attraverso il ricorso ad una delle ipotesi sopra prospettate, procedendo, altresì, ad elaborare una apposita relazione sulla loro congruità, che dovrà essere inviata a questa Sezione nel termine sopra fissato;



7. che l'Amministrazione comunale provveda a completare gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
8. che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco del Comune di Santo Stefano Roero e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente e di Presidente del Consiglio comunale, informi il Consiglio medesimo in relazione ai contenuti della presente deliberazione;
9. che la presente deliberazione sia trasmessa al Revisore unico del Comune;
10. che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito Internet Istituzionale dell'Amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 2 e 31 del D.Lgs. n. 33/2013 e secondo le modalità di Legge, invitando l'Ente a dare riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

SI RISERVA

di acquisire dall'Ente la documentazione comprovante il rimborso da parte di Regione Piemonte delle rate di mutuo per euro **21.092,80** annuali, circostanza che permetterebbe il rispetto del limite di indebitamento per gli esercizi 2015 e 2016.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Aleiani



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il 24 OTT. 2019

Il Funzionario Preposto

Nicola MENDOZZA



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

**Il Revisore dei Conti
Dott. Dutto Mauro**

**RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO
SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**

PARTE I[^]

Esercizio delle funzioni di revisore

1. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE

Il Revisore dei Conti del Comune, nominato per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020,

- in conformità a quanto dispone l'art. 239, comma 1, lett. d, gli artt 151, commi 5,6,e 7 e dal 227 al 233 del T.U.E.L n. 267 del 18.08.2000;

- sulla base della relazione della Giunta Comunale di cui al provvedimento n.19 del 09/04/2018 che approva la proposta di deliberazione consigliare al rendiconto 2017 e tenuto conto dello Statuto del Comune e del vigente Regolamento di contabilità;

- visto lo schema di Rendiconto 2017, composto da conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico, presenta la seguente relazione sul Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017.

2. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il Revisore ha verificato le risultanze della gestione contabile e finanziaria in conformità a quanto previsto dai precitati articoli del nuovo Testo Unico degli enti locali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni si è attenuto a quanto stabilito:

- dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità del Comune, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n.8 del 22/04/2004, per quanto attiene allo Statuto (ultima versione aggiornata), e n.38 del 28/12/2001 in ordine al Regolamento di contabilità;

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare, è stato verificato quanto segue:

- la regolarità delle contabilizzazioni delle operazioni della gestione sia in ordine alle procedure amministrative sia in ordine al rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia;

- il rispetto degli obblighi fiscali, contributivi e delle varie certificazioni e dichiarazioni relative al bilancio preventivo e Rendiconto consuntivo, ai modelli 770, al modello Unico, alla dichiarazione Irap ed alla dichiarazione Iva, al conto del personale, ecc;

- il permanere degli equilibri del bilancio verificati con deliberazione Consiliare n. 17 del 31/07/2017;

- il riaccertamento dei residui ponendo particolare attenzione ai residui attivi eliminati per inesigibilità ed insussistenze ed a quelli passivi per insussistenze e prescrizioni;
- il carico degli indebitamenti a mezzo mutui e prestiti e la sussistenza o meno di debiti fuori bilancio;
- il rispetto delle norme sul "Patto di stabilità interno".

Il Revisore, premesso quanto sopra attesta:

- di aver provveduto alla verifica del rendiconto con le risultanze della gestione alla quale lo stesso si riferisce;
- di aver provveduto a controllare la coerenza interna degli atti relativi al Rendiconto;
- di aver effettuato le valutazioni di rito in base alle quali vengono espresse proposte che hanno per fine di far conseguire al Comune, ove possibile, una migliore efficacia, produttività ed economicità delle risorse.

Per la certificazione del conto consuntivo 2017 si è seguito il seguente piano di lavoro:

- verifica dell'esatto riporto sul conto consuntivo 2016 dei residui e del fondo di cassa al 31.12.2015;
- verifica della corrispondenza del conto alle risultanze della gestione dei residui e della competenza:
- confronto fra gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti;
- controllo dei residui attivi eliminati;
- esposizione delle risultanze del conto economico 2017;
- considerazioni sui risultati differenziali, sulla situazione amministrativa, sull'avanzo di amministrazione e sulla situazione economica;
- verifica dell'aggiornamento degli inventari dei beni e della formazione del patrimonio comunale nonché del risultato economico dell'esercizio, sulla base del modello di cui al D.P.R. 194/1996 e dei criteri di cui agli artt. 229 e 230 del T.u.e.l. 267/2000;
- verifica dell'insussistenza di debiti fuori bilancio;
- verifica del rispetto delle norme sul "Patto di stabilità interno".

Per quanto sopra, il Revisore dei Conti, nel riassumere sinteticamente l'attività svolta, da atto dei risultati emersi dalla stessa con la presente relazione.

PARTE II

Verifica della corrispondenza del rendiconto Alle risultanze della gestione

1. IL BILANCIO ANNUALE

Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31/03/2017 divenuta esecutiva ai sensi di legge.

1.1 Variazioni

Nel corso dell'esercizio sono state adottate n.3 deliberazioni di variazioni al bilancio predetto, le quali sono state disposte nel rispetto degli equilibri economico-finanziari ai sensi di legge:

La verifica degli equilibri del bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi è stata effettuata, ai sensi dell'art. 193 del T.u.e.l., con deliberazione Consiliare n.17 del 31/07/2017.

Non risultano debiti fuori bilancio in sede di chiusura dell'esercizio 2017.

La deliberazione di assestamento finale è stata assunta con provvedimento del Consiglio Comunale con atto n.16 del 31/07/2017.

2. IL CONTO DEL TESORIERE

Il conto è stato reso dal Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Bra, Gruppo BPER, Filiale di Bra nei termini di legge ed è stato completato dall'ufficio in tutte le parti di competenza della civica amministrazione, pervenendo, attraverso al situazione finanziaria, amministrativa e di cassa alle risultanze che qui di seguito vengono specificate

2.1 Risultanze complessive del conto del Tesoriere

	In	Conto	Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 01.01.2017			-----
+ Riscossioni	466.607,82	1.995.553,08	2.462.160,90
- Pagamenti	725.955,78	1.434.881,56	2.160.837,34
Fondo cassa al 31.12.2017			301.323,56

In merito alle risultanze del conto predetto si è osservato quanto segue:

A) Fondo di cassa al 31 dicembre 2017: € 301.323,56;

Corrisponde alla consistenza di cassa finale risultando dal fondo di cassa al 31.12.2016 più tutte le riscossioni meno tutti i pagamenti 2017, sia in c/ residui sia in c/ competenza;

B) Riscossioni:

Le riscossioni, sia in conto competenza sia in conto residui, sono corrispondenti agli importi registrati nella contabilità comunale;

C) Pagamenti:

I pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, sono corrispondenti agli importi registrati nella contabilità comunale.

2.2 verifica del conto e della documentazione

Dall'esame del conto consuntivo 2017, dai documenti finanziari ed amministrativi, a corredo, dalla documentazione di supporto e dalla situazione patrimoniale si è rilevato:

- che gli ordini di riscossione corrispondono alle quietenze emesse dal tesoriere;
- che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente quietanziati.

Completate le suindicate verifiche, il Revisore dà atto della corrispondenza del Conto del Tesoriere con le risultanze della contabilità dell'Ente e della regolarità della documentazione prodotta a corredo, come anche attestato dal responsabile dei servizi finanziari.

3. LA GESTIONE DEI RESIDUI

Dalla verifica delle risultanze del Rendiconto e della contabilità dell'Ente riferita all'esercizio 2017 si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi, iscritti nel conto, con quelli registrati nella contabilità.

La verifica dell'esatto riporto dei residui attivi e passivi e del fondo di cassa 2016 sul rendiconto 2017 ha dato esito positivo.

Peraltro, si invita a continuare a monitorare la velocità di realizzazione e di smaltimento dei residui ai sensi dell'art. 30, commi 8,9 e 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e della deliberazione della Corte dei Conti n. 58 del 23.11.1990. Tali verifiche ed i relativi

Equilibri devono essere ora anche in sintonia con le norme del c.d. "Patto di stabilità interno", che è stato rispettato per l'anno 2017.

La revisione dei residui attivi e passivi degli anni 2017 e antecedenti, risultanti in attivi € 3.168.856,13 e passivi € 3.223.272,28 ha portato all'eliminazione di partite riconosciute insussistenti per € 595.777,02, si sono altresì verificati minori accertamenti a residui attivi per € 349.895,29.

Vengono di seguito evidenziate le movimentazioni dei residui

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui iniziali	Riscossioni	Da Riportare	Accertamenti	Maggiori residui
Corrente Tit. 1, 2, 3	509.017,82	59.094,80	425.665,99	484.760,79	-24.257,03
C/Capitale Tit. 4, 6	2.893.030,06	405.671,66	2.349.175,56	2.754.847,22	-138.182,84
Partite di giro Tit. 9	26.437,34	1.841,36	14.272,18	16.113,55	-10.323,80
TOTALE	3.428.485,22	466.607,82	2.789.113,73	3.255.721,56	-172.763,67

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui iniziali	Pagamenti	Da Riportare	Impegni	Minori residui
Corrente Tit. 1	560.702,31	336.099,30	182.880,71	518.980,01	-41.722,30
C/Capitale Tit. 2	2.184.722,84	346.882,13	1.824.167,42	2.171.049,55	-13.673,29
Rimb. Prestiti Tit. 3	381.118,30	39.708,44	341.409,86	381.118,30	
Partite di giro Tit. 7	132.003,62	3.265,91	122.506,10	125.772,01	-6.231,61
TOTALE	3.258.547,07	725.955,78	2.470.964,09	3.196.919,87	-61.627,20

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Maggiori residui attivi (+)	-
Minori residui attivi (-)	-172.763,67
Minori residui passivi (+)	-61.627,20
Saldo gestione residui	-111.136,47

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE

Gestione corrente	17.465,27
Gestione in conto capitale	-124.509,55
Gestione partite di giro	-4.092,19
Verifica saldo gestioni residui	-111.136,47

4. LA GESTIONE DELLA COMPETENZA

4.1 Entrata

Il totale generale accertato assomma a € 5.544.151,61, comprensivo di residui per € 3.168.856,13 e di competenza per € 2.375.295,48.

4.2 Spesa

Il totale generale impegnato assomma a € 5.407.751,24, comprensivo di residui per € 3.223.272,28 e di competenza per € 2.184.478,96.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo genere di entrate.

Questo accade sia nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, come in esercizi successivi. La circostanza che la riscossione avvenga l'anno dopo influisce solo sulla disponibilità di cassa, ma non nell'equilibrio del bilancio.

Nelle spese c/ capitale (contributi in c/ capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento.

Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà pertanto un basso stato di impegno delle spese di investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione delle entrate in c/capitale è generalmente basso perché condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere pubbliche.

5. LA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Il quadro economico-finanziario risulta infine completo attraverso la lettura del conto generale del patrimonio il quale è stato aggiornato e riclassificato, come già detto, ai sensi del D.P.R.31.12.1996 n. 194.

Al medesimo viene allegato il Conto economico della gestione 2017 ai sensi di legge.

6 CONCLUSIONI E RISULTATI DIFFERENZIALI

6.1 Situazione amministrativa

La situazione amministrativa appare soddisfacente, infatti, effettuate le differenze fra entrate e uscite più il fondo iniziale di cassa, si ottiene un avanzo di amministrazione par a € 246.907,41 così evidenziato:

Fondo iniziale di cassa 01.01.2017	-----
Entrate (accertamenti in conto competenza e in conto residui)	5.631.017,03
Impegni (in conto competenza e in conto residui)	5.384.109,62
Avanzo di amministrazione	246.907,41
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	

Avanzo di amministrazione	246.907,41
Di cui:	
- quota accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità	
- quota accantonata ad altri fondi	
Avanzo di amministrazione disponibile	

In conclusione sulla base dei documenti del rendiconto 2017, dei contenuti delle risultanze finanziarie ed economico-patrimoniali della gestione analizzate nella relazione dell'amministrazione comunale e nella propria presente relazione,

“Esprime un giudizio positivo e favorevole sulla gestione dell'esercizio 2017”

Santo Stefano Roero, il 27 aprile 2018

Il Revisore dei Conti

Dott. Dutto Mauro



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018

**Il Revisore dei Conti
Dott. Dutto Mauro**

**RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO
SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018**

PARTE I[^]

Esercizio delle funzioni di revisore

1. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE

Il Revisore dei Conti del Comune, nominato per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020,

- in conformità a quanto dispone l'art. 239, comma 1, lett. d, gli artt 151, commi 5,6,e 7 e dal 227 al 233 del T.U.E.L n. 267 del 18.08.2000;

- sulla base della relazione della Giunta Comunale di cui al provvedimento n .21 del 05/04/2019 che approva la proposta di deliberazione consigliare al rendiconto 2018 e tenuto conto dello Statuto del Comune e del vigente Regolamento di contabilità;

- visto lo schema di Rendiconto 2018, composto da conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico, presenta la seguente relazione sul Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018.

2. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il Revisore ha verificato le risultanze della gestione contabile e finanziaria in conformità a quanto previsto dai precitati articoli del nuovo Testo Unico degli enti locali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni si è attenuto a quanto stabilito:

- dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità del Comune, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n.8 del 22/04/2004, per quanto attiene allo Statuto (ultima versione aggiornata), e n.38 del 28/12/2001 in ordine al Regolamento di contabilità;

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare, è stato verificato quanto segue:

- la regolarità delle contabilizzazioni delle operazioni della gestione sia in ordine alle procedure amministrative sia in ordine al rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia;

- il rispetto degli obblighi fiscali, contributivi e delle varie certificazioni e dichiarazioni relative al bilancio preventivo e Rendiconto consuntivo, ai modelli 770, al modello Unico, alla dichiarazione Irap ed alla dichiarazione Iva, al conto del personale, ecc;

- il permanere degli equilibri del bilancio verificati con deliberazione Consiliare n.19 del 27/07/2018;

- il riaccertamento dei residui ponendo particolare attenzione ai residui attivi eliminati per inesigibilità ed insussistenze ed a quelli passivi per insussistenze e prescrizioni;

- il carico degli indebitamenti a mezzo mutui e prestiti e la sussistenza o meno di debiti fuori bilancio;

- il rispetto delle norme sul "Patto di stabilità interno".

Il Revisore, premesso quanto sopra attesta:

- di aver provveduto alla verifica del rendiconto con le risultanze della gestione alla quale lo stesso si riferisce;
- di aver provveduto a controllare la coerenza interna degli atti relativi al Rendiconto;
- di aver effettuato le valutazioni di rito in base alle quali vengono espresse proposte che hanno per fine di far conseguire al Comune, ove possibile, una migliore efficacia, produttività ed economicità delle risorse.

Per la certificazione del conto consuntivo 2018 si è seguito il seguente piano di lavoro:

- verifica dell'esatto riporto sul conto consuntivo 2017 dei residui e del fondo di cassa al 31.12.2016;
- verifica della corrispondenza del conto alle risultanze della gestione dei residui e della competenza;
- confronto fra gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti;
- controllo dei residui attivi eliminati;
- esposizione delle risultanze del conto economico 2018;
- considerazioni sui risultati differenziali, sulla situazione amministrativa, sull'avanzo di amministrazione e sulla situazione economica;
- verifica dell'aggiornamento degli inventari dei beni e della formazione del patrimonio comunale nonché del risultato economico dell'esercizio, sulla base del modello di cui al D.P.R. 194/1996 e dei criteri di cui agli artt. 229 e 230 del T.u.e.l. 267/2000;
- verifica dell'insussistenza di debiti fuori bilancio;
- verifica del rispetto delle norme sul "Patto di stabilità interno".

Per quanto sopra, il Revisore dei Conti, nel riassumere sinteticamente l'attività svolta, dà atto dei risultati emersi dalla stessa con la presente relazione.

PARTE II^A

Verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

1. IL BILANCIO ANNUALE

Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 23/02/2018 divenuta esecutiva ai sensi di legge.

1.1 Variazioni

Nel corso dell'esercizio sono state adottate n.3 deliberazioni di variazioni al bilancio predetto, le quali sono state disposte nel rispetto degli equilibri economico-finanziari ai sensi di legge:

La verifica degli equilibri del bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi è stata effettuata, ai sensi dell'art. 193 del T.u.e.l., con deliberazione Consigliare n. 19 del 27/07/2018.

Non risultano debiti fuori bilancio in sede di chiusura dell'esercizio 2018.

La deliberazione di assestamento finale è stata assunta con provvedimento del Consiglio Comunale con atto n.18 del 27/07/2018.

2. IL CONTO DEL TESORIERE

Il conto è stato reso dal Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Bra, Gruppo BPER, Filiale di Bra nei termini di legge ed è stato completato dall'ufficio in tutte le parti di competenza della civica amministrazione, pervenendo, attraverso al situazione finanziaria, amministrativa e di cassa alle risultanze che qui di seguito vengono specificate

2.1 Risultanze complessive del conto del Tesoriere

	In Residui	Conto Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01.01.2018			---
+ Riscossioni	366.459,27	1.504.391,23	1.870.850,50
- Pagamenti	532.478,19	1.338.372,31	1.870.850,50
Fondo cassa al 31.12.2018			---

In merito alle risultanze del conto predetto si è osservato quanto segue:

A) Fondo di cassa al 31 dicembre 2018: € 0,00 (zero);

Corrisponde alla consistenza di cassa finale risultando dal fondo di cassa al 31.12.2017 più tutte le riscossioni meno tutti i pagamenti 2018, sia in c/ residui sia in c/ competenza;

B) Riscossioni:

Le riscossioni, sia in conto competenza sia in conto residui, sono corrispondenti agli importi registrati nella contabilità comunale;

C) Pagamenti:

I pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, sono corrispondenti agli importi registrati nella contabilità comunale.

2.2 verifica del conto e della documentazione

Dall'esame del conto consuntivo 2018, dai documenti finanziari ed amministrativi, a corredo, dalla documentazione di supporto e dalla situazione patrimoniale si è rilevato:

- che gli ordini di riscossione corrispondono alle quietenze emesse dal tesoriere;
- che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente quietanziati.

Completate le suindicate verifiche, il Revisore dà atto della corrispondenza del Conto del Tesoriere con le risultanze della contabilità dell'Ente e della regolarità della documentazione prodotta a corredo, come anche attestato dal responsabile dei servizi finanziari.

3. LA GESTIONE DEI RESIDUI

Dalla verifica delle risultanze del Rendiconto e della contabilità dell'Ente riferita all'esercizio 2018 si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi, iscritti nel conto, con quelli registrati nella contabilità.

La verifica dell'esatto riporto dei residui attivi e passivi e del fondo di cassa 2017 sul rendiconto 2018 ha dato esito positivo.

Peraltro, si invita a continuare a monitorare la velocità di realizzazione e di smaltimento dei residui ai sensi dell'art. 30, commi 8,9 e 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e della deliberazione della Corte dei Conti n. 58 del 23.11.1990. Tali verifiche ed i relativi equilibri devono essere ora anche in sintonia con le norme del c.d. "Patto di stabilità interno", che è stato rispettato per l'anno 2018.

La revisione dei residui attivi e passivi degli anni 2018 e antecedenti, risultanti in attivi € 3.543.036,67 e passivi € 3.301.983,91 ha portato all'eliminazione di partite riconosciute insussistenti per € 802.639,12, si sono altresì verificati minori accertamenti a residui attivi per € 544.627,10.

Vengono di seguito evidenziate le movimentazioni dei residui

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui iniziali	Riscossioni	Da Riportare	Accertamenti	Maggiori residui
Corrente Tit. 1, 2, 3	625.783,38	103.334,50	150.055,00	759.500,11	372.393,88
C/Capitale Tit. 4, 6	2.520.790,27	262.530,72	2.088.945,45	1.059.264,54	163.314,10
Antic. Tesoreria Tit. 7	---	---	---	816.304,31	---
Serv. per conto terzi Tit. 9	22.648,56	594,05	22.054,51	151.303,98	---
TOTALE	3.169.222,21	366.459,27	2.261.054,96	2.786.372,94	541.707,98

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui iniziali	Pagamenti	Da Riportare	Impegni	Minori residui
Corrente Tit. 1	537.864,06	166.312,02	255.507,41	421.819,43	116.044,63
C/Capitale Tit. 2	2.037.082,61	303.900,75	1.155.161,71	1.459.062,46	578.020,15
Rimb. Prestiti Tit. 4	9.646,02	7.502,62	2.143,40	9.646,02	---
Chiusura anticip Tesorier	419.742,74	39.708,44	301.701,42	341.409,86	78.332,88
Spese serv c/ terzi Tit. 7	216.139,88	15.054,36	180.240,98	195.295,34	20.844,54
TOTALE	3.220.475,31	532.478,19	1.894.754,82	2.427.233,11	793.242,20

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Maggiori residui attivi (+)	+ 653,76
Minori residui attivi (-)	- 542.361,74
Minori residui passivi (+)	+ 793.242,20
Saldo gestione residui	+ 251.534,62

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE

Gestione corrente	- 256.349,25
Gestione in conto capitale	+ 487.038,93
Gestione partite di giro	+ 20.844,54
Verifica saldo gestioni residui	+ 251.534,22

4. LA GESTIONE DELLA COMPETENZA

4.1 Entrata

Il totale generale accertato assomma a € 3.543.036,76, comprensivo di residui per € 2.261.054,96 e di competenza per € 1.281.981,71.

4.2 Spesa

Il totale generale impegnato assomma a € 3.301.983,91, comprensivo di residui per € 1.894.754,92 e di competenza per € 1.407.228,99.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo genere di entrate.

Questo accade sia nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, come in esercizi successivi. La circostanza che la riscossione avvenga l'anno dopo influisce solo sulla disponibilità di cassa, ma non nell'equilibrio del bilancio.

Nelle spese c/ capitale (contributi in c/ capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento..

Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà pertanto un basso stato di impegno delle spese di investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione delle entrate in c/capitale è generalmente basso perché condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere pubbliche.

5. LA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Il quadro economico-finanziario risulta infine completo attraverso la lettura del conto generale del patrimonio il quale è stato aggiornato e riclassificato, come già detto, ai sensi del D.P.R.31.12.1996 n. 194.

Al medesimo viene allegato il Conto economico della gestione 2018 ai sensi di legge.

6 CONCLUSIONI E RISULTATI DIFFERENZIALI

6.1 Situazione amministrativa

La situazione amministrativa appare soddisfacente, infatti, effettuate le differenze fra entrate e uscite più il fondo iniziale di cassa, si ottiene un avanzo di amministrazione par a € 83.160,53 così evidenziato:

Fondo iniziale di cassa 01.01.2018	---
Entrate (accertamenti in conto competenza e in conto residui)	3.543.036,76
Impegni (in conto competenza e in conto residui)	3.301.983,91
Avanzo di amministrazione	241.052,23

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	
Avanzo di amministrazione	241.052,76
Di cui:	
- quota accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità	31.599,05
- quota accantonata ad altri fondi	3.601,40
- quota accantonata derivante da trasferimenti	157.892,23
Avanzo di amministrazione disponibile	47.960,08

In conclusione sulla base dei documenti del rendiconto 2018, dei contenuti delle risultanze finanziarie ed economico-patrimoniali della gestione analizzate nella relazione dell'amministrazione comunale e nella propria presente relazione,

"Esprime un giudizio positivo e favorevole sulla gestione dell'esercizio 2018"

Cuneo, il 23 aprile 2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Dutto Mauro



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

Il Revisore dei Conti

Dott. Dutto Mauro

PARTE I^A

Esercizio delle funzioni di revisore

1. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE

Il Revisore dei Conti del Comune, nominato per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020,

- in conformità a quanto dispone l'art. 239, comma 1, lett. d, gli artt 151, commi 5,6,e 7 e dal 227 al 233 del T.U.E.L n. 267 del 18.08.2000;
- sulla base della relazione della Giunta Comunale di cui al provvedimento n. 19 del 05/06/2020 che approva la proposta di deliberazione consigliare al rendiconto 2019 e tenuto conto dello Statuto del Comune e del vigente Regolamento di contabilità;
- visto lo schema di Rendiconto 2019, composto da conto del bilancio, stato patrimoniale semplificato, presenta la seguente relazione sul Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019.

2. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il Revisore ha verificato le risultanze della gestione contabile e finanziaria in conformità a quanto previsto dai precitati articoli del nuovo Testo Unico degli enti locali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni si è attenuto a quanto stabilito:

- dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità del Comune, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n.8 del 22/04/2004, per quanto attiene allo Statuto (ultima versione aggiornata), e n.38 del 28/12/2001 in ordine al Regolamento di contabilità;
- dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare, è stato verificato quanto segue:

- la regolarità delle contabilizzazioni delle operazioni della gestione sia in ordine alle procedure amministrative sia in ordine al rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia;
- il rispetto degli obblighi fiscali, contributivi e delle varie certificazioni e dichiarazioni relative al bilancio preventivo e Rendiconto consuntivo, ai modelli 770, al modello Unico, alla dichiarazione Irap ed alla dichiarazione Iva, al conto del personale, ecc;
- il permanere degli equilibri del bilancio verificati con deliberazione Consiliare n. 32 del 31/07/2019;
- il riaccertamento dei residui ponendo particolare attenzione ai residui attivi eliminati per inesigibilità ed insussistenze ed a quelli passivi per insussistenze e prescrizioni;
- il carico degli indebitamenti a mezzo mutui e prestiti e la sussistenza o meno di debiti fuori bilancio;

Il Revisore, premesso quanto sopra attesta:

- di aver provveduto alla verifica del rendiconto con le risultanze della gestione alla quale lo stesso si riferisce;
- di aver provveduto a controllare la coerenza interna degli atti relativi al Rendiconto;
- di aver effettuato le valutazioni di rito in base alle quali vengono espresse proposte che hanno per fine di far conseguire al Comune, ove possibile, una migliore efficacia, produttività ed economicità delle risorse.

Per la certificazione del conto consuntivo 2019 si è seguito il seguente piano di lavoro:

- verifica dell'esatto riporto sul conto consuntivo 2019 dei residui e del fondo di cassa al 31.12.2018;
- verifica della corrispondenza del conto alle risultanze della gestione dei residui e della competenza;
- confronto fra gli obiettivi perseguiti e i risultati raggiunti;

- controllo dei residui attivi eliminati;
- considerazioni sui risultati differenziali, sulla situazione amministrativa, sull'avanzo di amministrazione e sulla situazione economica;
- verifica dell'aggiornamento degli inventari dei beni e della formazione del patrimonio comunale nonché del risultato economico dell'esercizio, sulla base del modello di cui al D.P.R. 194/1996 e dei criteri di cui agli artt. 229 e 230 del T.u.e.l. 267/2000;
- verifica dell'insussistenza di debiti fuori bilancio;

Per quanto sopra, il Revisore dei Conti, nel riassumere sinteticamente l'attività svolta, dà atto dei risultati emersi dalla stessa con la presente relazione.

PARTE II^A

Verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

1. IL BILANCIO ANNUALE

Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 27/03/2019 divenuta esecutiva ai sensi di legge.

1.1 Variazioni

Nel corso dell'esercizio sono state adottate le seguenti variazioni al bilancio:

Variazioni di competenza della Giunta Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	35	10/05/2019	Variazione Residui e di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	62	25/11/2019	2 ^A VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/2020/2021
GC	39	23/12/2019	Variazione residui e cassa bonifica Sentenza Corte dei Conti 120/2019
GC	18	05/06/2020	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
CC	31	31/07/2019	1 ^A VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2020/2021

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

Org.	Numero	Data	Oggetto
SF	15	31/12/2019	Compensazione medesimo macroaggregato e medesima categoria esercizio 2019

La verifica dei equilibri del bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi è stata effettuata, ai sensi dell'art. 193 del T.u.e.l., con deliberazione Consigliare n.32 del 31/07/2019.

Non risultano debiti fuori bilancio in sede di chiusura dell'esercizio 2019.

2. IL CONTO DEL TESORIERE

Il conto è stato reso dal Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Bra, Gruppo BPER, Filiale di Bra nei termini di legge ed è stato completato dall'ufficio in tutte le parti di competenza della civica amministrazione, pervenendo, attraverso alla situazione finanziaria, amministrativa e di cassa alle risultanze che qui di seguito vengono specificate

2.1 Risultanze complessive del conto del Tesoriere

	In Residui	Conto Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01.01.2019			---
+ Riscossioni	458.109,48	2.094.867,38	2.552.976,86
- Pagamenti	813.470,89	1.739.505,97	2.552.976,86
Fondo cassa al 31.12.2019			---

In merito alle risultanze del conto predetto si è osservato quanto segue:

A) Fondo di cassa al 31 dicembre 2019: € 0,00 (zero);

Corrisponde alla consistenza di cassa finale risultando dal fondo di cassa al 31.12.2018 più tutte le riscossioni meno tutti i pagamenti 2019, sia in c/ residui sia in c/ competenza;

B) Riscossioni:

Le riscossioni, sia in conto competenza sia in conto residui, sono corrispondenti agli importi registrati nella contabilità comunale;

C) Pagamenti:

I pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, sono corrispondenti agli importi registrati nella contabilità comunale.

2.2 verifica del conto e della documentazione

Dall'esame del conto consuntivo 2019, dai documenti finanziari ed amministrativi, a corredo, dalla documentazione di supporto e dalla situazione patrimoniale si è rilevato:

- che gli ordini di riscossione corrispondono alle quietenze emesse dal tesoriere;
- che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente quietanziati.

Completate le suindicate verifiche, il Revisore dà atto della corrispondenza del Conto del Tesoriere con le risultanze della contabilità dell'Ente e della regolarità della documentazione prodotta a corredo, come anche attestato dal responsabile dei servizi finanziari.

3. LA GESTIONE DEI RESIDUI

Dalla verifica delle risultanze del Rendiconto e della contabilità dell'Ente riferita all'esercizio 2019 si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi, iscritti nel conto, con quelli registrati nella contabilità.

La verifica dell'esatto riporto dei residui attivi e passivi e del fondo di cassa 2018 sul rendiconto 2019 ha dato esito positivo.

Peraltro, si invita a continuare a monitorare la velocità di realizzazione e di smaltimento dei residui ai sensi dell'art. 30, commi 8,9 e 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e della deliberazione della Corte dei Conti n. 58 del 23.11.1990.

Vengono di seguito evidenziate le movimentazioni dei residui

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Entrata	Residui all' 01/01	Maggiori Entrate	Accertamenti Residui	Incassi	Minori Entrate	Residui al 31/12
Titolo 1	148.368,54	0,00	148.368,54	15.737,69	118.053,40	14.577,45
Titolo 2	145.355,00	0,00	145.355,00	2.000,00	143.355,00	0,00
Titolo 3	25.083,38	239,48	25.322,86	4.048,68	6.488,30	14.785,88
Titolo 4	2.711.423,57	0,00	2.711.423,57	211.776,91	597.003,89	1.902.642,77
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	328.669,88	0,00	328.669,88	224.546,20	72.652,54	31.471,14
Titolo 7	29.301,09	0,00	29.301,09	0,00	29.301,09	0,00
Titolo 9	26.099,47	0,00	26.099,47	0,00	26.099,47	0,00
Totale	3.414.300,93	239,48	3.414.540,41	458.109,48	992.953,69	1.963.477,24

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Spesa	Residui all' 01/01	Pagamenti	Economie	Residui al 31/12
Titolo 1	610.749,37	269.086,96	128.356,44	213.305,97
Titolo 2	2.115.285,00	491.446,11	529.206,65	1.094.632,24
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	2.143,40	0,00	2.143,40	0,00
Titolo 5	333.103,30	31.401,88	301.701,42	0,00
Titolo 7	302.635,91	21.536,24	21.544,03	259.555,64
Totale	3.363.916,98	813.471,19	982.951,94	1.567.493,85

4. LA GESTIONE DELLA COMPETENZA

4.1 Entrata

Il totale generale accertato assomma a € 2.241.040,27 e risulta incassato per euro 2.094.867,38

4.2 Spesa

Il totale generale impegnato assomma a € 2.312.770,94 e risulta pagato per euro 1.739.505,67.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		2019
Accertamenti di competenza	+	2.241.040,27
Impegni di competenza	-	2.312.770,94
SALDO		-71.730,67
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	0,00
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	55.888,00
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		-127.618,67

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza	+	-127.618,67
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	25.600,00
Quota disavanzo ripianata	-	0,00
SALDO		-102.018,67

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo genere di entrate.

Questo accade sia nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, come in esercizi successivi. La circostanza che la riscossione avvenga l'anno dopo influisce solo sulla disponibilità di cassa, ma non nell'equilibrio del bilancio.

Nelle spese c/ capitale (contributi in c/ capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento.

Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà pertanto un basso stato di impegno delle spese di investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione delle entrate in c/capitale è generalmente basso perché condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere pubbliche.

5. LA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Il quadro economico-finanziario risulta infine completo attraverso la lettura del conto generale del patrimonio il quale è stato aggiornato e riclassificato, come già detto, ai sensi del D.P.R.31.12.1996 n. 194.

Al medesimo viene allegato lo stato patrimoniale semplificato ai sensi di legge.

6 CONCLUSIONI E RISULTATI DIFFERENZIALI

6.1 Situazione amministrativa

Il risultato di amministrazione attesta un disavanzo di € -919.696,87 così evidenziato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
Riscossione	(+)	458.109,48	2.094.867,38	2.552.976,86
Pagamenti	(-)	813.471,19	1.739.505,67	2.552.976,86
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.963.477,24	146.172,89	2.109.650,13
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.567.493,85	573.265,27	2.140.759,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			55.888,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			-86.996,99
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				


Risultato di amministrazione	-86.996,99
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)	36.524,88
Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	628.399,16
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	6.087,95
Totale parte accantonata (B)	671.011,99
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	161.687,89
Totale parte vincolata (C)	161.687,89
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)	-919.696,87
Se E è negativo, l'importo è iscritto nelle spese del bil. di prev. come disavanzo da ripianare	


In conclusione sulla base dei documenti del rendiconto 2019, dei contenuti delle risultanze finanziarie ed economico-patrimoniali della gestione analizzate nella relazione dell'amministrazione comunale e nella propria presente relazione,

“Esprime un giudizio positivo e favorevole sulla gestione dell'esercizio 2019”

Cuneo, li 25/06/2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Dutto Mauro







COMUNE DI S. STEFANO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Capoluogo n° 23 - 12040 - SANTO STEFANO ROERO

Tel. 0173 - 90112 Fax. 0173- 90198

P.IVA 00542850045 C.F. 81000550046

www.comune.santo-stefano-roero.cn.it

UFFICIO RAGIONERIA

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: ART. 193 - DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO". PROVVEDIMENTI".

Premesso che ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. modificato con D-L-gs 126/2014 , fa obbligo all'organo consiliare di effettuare, entro il 31 luglio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verificare il permanere degli equilibri di bilancio;

Vista l' attestazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutenzione e Gestione del Patrimonio relativamente alla gestione delle spese derivanti da impegni ed opere pubbliche in corso e da eseguirsi;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2020-2021 approvato con deliberazione n. 15/CC in data 27/03/2019 e le successive deliberazioni di variazioni;

Visto art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Vista la proposta di deliberazione consiliare in premessa riportata;

Considerato che in data odierna si è provveduto alla rilevazione della situazione generale del bilancio;

Accertato che gli stanziamenti previsti nei vari capitoli di entrata si stanno realizzando secondo gli schemi previsti dalla redazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021, la cui consistenza numerica secondo gli accertamenti eseguiti copre le spese effettuate e gli impegni in corso, sia per quanto concerne le spese correnti che di investimento;

Accertato, inoltre, che alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non risultano situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità della adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;

Accertato che gli equilibri di bilancio sono sostanzialmente mantenuti e dato atto che allo stato attuale non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Il sottoscritto COSTA GIUSEPPE Responsabile del Servizio Finanziario;

CERTIFICA

Che non risultano debiti fuori bilancio.

Che dalla verifica attuale emerge nessun disavanzo della gestione corrente né tale disavanzo appare prevedibile.

Che permane l'equilibrio di bilancio.

Che non risultano esservi in formazione patologie propedeutiche allo stato di dissesto o di squilibrio.

Santo Stefano Roero , li 26/06/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(COSTA GIUSEPPE)





COMUNE DI S. STEFANO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Capoluogo n° 23 - 12040 - SANTO STEFANO ROERO

Tel. 0173 - 90112 Fax. 0173- 90198

P.IVA 00542850045 C.F. 81000550046

www.comune.santo-stefano-roero.cn.it

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: ART.193 - DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 E S.M.I. "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO". PROVVEDIMENTI

Visto l'art.193 del Decreto Legislativo 267/2000 e sm.i. modificato dal Dl.gs 126/2014;
Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;
Visto il bilancio di previsione 2019-2020-2021 approvato con deliberazione n. 15/CC
in data 27/03/2019;
Visti gli atti e risultante d'ufficio;

La sottoscritta DI NAPOLI Dr.ssa Anna, Responsabile del Servizio Amministrazione
Generale del Comune di S. Stefano Roero;

ATTESTA

Che i programmi ed i progetti previsti Bilancio di previsione 2019/2020/2021 e nel
DUPS triennio 2019-2020-2021 sono in corso di realizzazione, si attesta inoltre
l'attendibilità delle entrate previste a bilancio ed alla adeguatezza degli stanziamenti
di spesa previsti rispetto agli obiettivi programmati dall'amministrazione comunale.

In fede.

Santo Stefano Roero , 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DI NAPOLI dr.ssa Anna Maria)





COMUNE DI S. STEFANO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Capoluogo n° 23 - 12040 - SANTO STEFANO ROERO

Tel. 0173 - 90112 Fax. 0173- 90198

P.IVA 00542850045 C.F. 81000550046

www.comune.santo-stefano-roero.cn.it

SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: ART.193 - DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 E S.M.I. "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO". PROVVEDIMENTI

Visto l'art.193 del Decreto Legislativo 267/2000 e sm.i., modificato con D.L.gs n. 126/2014;

Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;

Visto il bilancio di previsione 2019-2020-2021 approvato con deliberazione n. 15/CC in data 27/03/2019;

Visti gli atti e risultante d'ufficio;

La sottoscritta DI NAPOLI DOTT.SSA ANNA MARIA, Sostituto del Responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia Privata - Arch. Clarice Giacone - del Comune di S. Stefano Roero;

ATTESTA

Che relativamente al programma degli Oneri di Urbanizzazione NON è stato rispettato il limite dello stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2019

In fede.

Santo Stefano Roero , 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Di Napoli Dott.ssa Anna Maria)





COMUNE DI S. STEFANO ROERO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Capoluogo n° 23 - 12040 - SANTO STEFANO ROERO

Tel. 0173 - 90112 Fax. 0173- 90198

P.IVA 00542850045 C.F. 81000550046

www.comune.santo-stefano-roero.cn.it

SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: ART.193 - DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 E S.M.I. "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO". PROVVEDIMENTI

Visto l'art.193 del Decreto Legislativo 267/2000 e sm.i. modificato con D.L. gs 126/2014;

Vista la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;

Visto il bilancio di previsione 2019-2020-2021 approvato con deliberazione n. 15/CC in data 27/03/2019;

Visti gli atti e risultanze d'ufficio;

Il sottoscritto MAIOLO Renato, Responsabile del Servizio Tecnico -Manutenzione gestione del patrimonio - del Comune di Santo Stefano Roero;

ATTESTA

che le opere pubbliche e gli investimenti inerenti i lavori pubblici previsti nel Bilancio di previsione 2019-2020-2021 e nel DUPS triennio2019/2021, sono in corso di realizzazione, si attesta inoltre l'attendibilità delle entrate previste a bilancio ed alla adeguatezza degli stanziamenti di spesa previsti rispetto agli obiettivi programmati dall'amministrazione comunale .

Alla data odierna non risultano al sottoscritto debiti fuori bilancio

In fede.

Santo Stefano Roero , 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MAIOLO Renato)





COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

38

**OGGETTO: ART.20 D.LGS N.175/2016. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI.
DETERMINAZIONI.**

L'anno duemiladiciannove, addi ventitre, del mese di dicembre, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
COSTA GIUSEPPE	SINDACO	X	
MAIOLO Renato	VICE SINDACO		X
BIANCO Lorenzo	CONSIGLIERE		X
COSTA Angelo	CONSIGLIERE	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
COSTA Pier Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE		dimissionaria
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
PALAIÀ Raffaele	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Otis	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COSTA GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 avente ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI", si era provveduto ad approvare, ai sensi dell'art 24 del D.L.gs 19/08/2016, n. 75, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Santo Stefano Roero;

- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2018, avente ad oggetto: Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016. Revisione ordinaria delle partecipazioni. Determinazioni.", si provvedeva ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Roero al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico società partecipate), che dava il seguente risultato:

Mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1.	EGEA S.p.a.	quota dello 0,051%
2.	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	quota dello 0,25%
3.	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.	quota dello 0,4608%
4.	S.I.P.I. Soc. Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l.	quota dello 2,373%
5.	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.	quota del 4,73%
6.	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	quota dello 0,84%
10.	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.a.	quota del 2,24%

L'art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Nell'anno 2019 l'attività di razionalizzazione può essere così sintetizzata:

- il Consiglio del Comune di Santo Stefano Roero con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2017 ha preso atto del nuovo Statuto dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero Scarl che contiene la modifica della denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero Scarl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl", il Comune di Santo Stefano Roero non ha esercitato il diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale;

- a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della Società "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl" da parte di altri Enti, la quota di partecipazione del Comune di Santo Stefano Roero è pari a 0,07% nell'anno 2019;

- il Consiglio del Comune di Santo Stefano Roero con deliberazione n. 33 del 14/11/2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di SIPI Srl e di SIIAR Srl in SISI Srl.
In data 06/03/2019 la Società SIPI Srl è stata incorporata per fusione nella Società SISI Srl.

- il Consiglio di Amministrazione della Società Tanaro Servizi Acque, con deliberazione in data 17/04/2019 ha provveduto a determinare il valore del patrimonio netto sociale e delle quote societarie per consentire la liquidazione dei 39 soci che ne hanno fatto richiesta;

Valutato alla luce di quanto sopra esposto, che risultano ancora in possesso di questo Ente le seguenti società, con indicazione della percentuale di partecipazione:

1.	EGEA S.p.a.	quota dello 0.051%
2.	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	quota dello 0.25%
3.	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.	quota dello 0.4608%
4.	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	quota del 4.73%
5.	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	quota dello 0.84%
6.	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi s.p.a.	quota del 2.24%

- è stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016.

Evidenziato che:

- che per nessuna delle società per le quali è stato deliberato il mantenimento quali partecipate, risultano situazioni di criticità; tutte le società hanno chiuso in attivo i loro bilanci entro i termini previsti per legge;
- il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;
- si redige la relazione uniformata al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017, con indicazione delle motivazioni delle scelte e delle azioni che si intendono adottare, anche con riferimento all'attività di revisione ordinaria di cui all'art.20.

Tutto ciò premesso e considerato, propongo:

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Roero alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:
 - allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 7 favorevoli, n. zero astenuti e n. zero contrari su n. 7 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Roero ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:
allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni.

2) Di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n. 175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

		Quote al 31/12/2018
1.	EGEA S.p.a.	quota dello 0,051%
2.	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	quota dello 0,25%
3.	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.	quota dello 0,4608%
4.	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	quota del 4,73%
5.	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	quota dello 0,84%
6.	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi s.p.a.	quota del 2,24%

3) Di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente con n. 7 favorevoli, n. zero astenuti e n. zero contrari su n. 7 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

**RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
ANNO 2019**

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2019

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

L'art. 20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

L'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente.

Si evidenzia che il Comune di Santo Stefano Roero non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l'Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell'esercizio, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
Dir_1	Egea S.p.a.
Dir_2	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
Dir_3	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
Dir_4	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
Dir_5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.
Dir_6	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.a.

Dir_1	C.F. 00314030180	Egea s.p.a.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,051% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 52.333.855,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: € 87.570.182,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La Società svolge con profitto un servizio di interesse generale nei servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

Dir_2	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1996

Data termine della società: 31/12/2020

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:
Promozione turistica del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,25% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.21.738,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €.22.397,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.

L'unione dei due ambiti territoriali sotto un'unica ATL, come richiesto dalle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico, di concerto con la Regione Piemonte, garantirà una continuità territoriale e un unico sistema di governo turistico per i territori di Langhe e Roero e della provincia di Asti con conseguente razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di produzione turistica.

Dir_3	C.F. 02316570049	G.A.L. Langhe e Roero Leader s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1992

Data termine della società: 31/12/2025

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE)

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,4608% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.21.700,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €.61.746,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

• Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);

- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali

definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società riferisce:

1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);

2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;

3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);

4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art, 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

	C.F. 01132540046	S.I.P.I. Società Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l.
--	------------------	---

Il Consiglio Comunale di Santo Stefano Roero con deliberazione n. 33 del 14/11/2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di SIPI Srl e di SIAR Srl in SISI Srl.

La Società è stata incorporata, per fusione, nella SISI Srl in data 06/03/2019.

Dir_4	C.F. 03168260044	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 2007

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione servizio idrico integrato

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 4,73% (percentuale non di controllo)

Percentuale di

partecipazione nuova

quota a seguito fusione:

0,566%

Capitale sociale importo €.200.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €.5.373.031,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e svolge al contempo la gestione del servizio idrico integrato a seguito della fusione per incorporazione della Società SIPI S.r.l.

La società svolge la gestione con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale, in attesa della definizione del nuovo assetto di territorio.

Dir_5	C.F. 02996810046	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2004

Data termine della società: 31/12/2030

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,84% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €2.500.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €9.380.039,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2015 ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Dir_6	C.F. 00451260046	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi s.p.a.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 1993

Data termine della società: Indeterminata

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Ha realizzato l'Acquedotto delle Langhe che ora gestisce e di cui provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 2,24% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale €.5.000.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €.53.063.760,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Motivazione:

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile, come si evince anche dal codice ATECO 360000.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La partecipazione in questa Società non comporta spese annuali per il nostro Ente.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile.

Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza si precisa che il Comune di Santo Stefano Roero partecipa ai seguenti Consorzi:

- 1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti con una quota del 1,00%.**
- 2. Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con una quota del 1,20%;**

La partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano.



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART.20 D.LGS N.175/2016. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. DETERMINAZIONI.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità contabile	Favorevole	23/12/2019	F.to BORELLO Federica
Regolarità tecnica	Favorevole	23/12/2019	F.to BORELLO Federica

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: COSTA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Santo Stefano Roero, li 14/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/02/2020 al 29/02/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Santo Stefano Roero, li 6/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna



Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 23-dic-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 14/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna





COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2019

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2019

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

L'art. 20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti,.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

L'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente.

Si evidenzia che il Comune di Santo Stefano Roero non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una “tramite” di controllo.

Con riferimento alle società partecipate, l'Ente relaziona sullo stato delle stesse più volte nel corso dell'esercizio, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri, del rendiconto della gestione.

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
Dir_1	Egea S.p.a.
Dir_2	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
Dir_3	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.
Dir_4	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
Dir_5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l.
Dir_6	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.a.

Dir_1	C.F. 00314030180	Egea s.p.a.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,051% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo € 52.333.855,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: € 87.570.182,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La Società svolge con profitto un servizio di interesse generale nei servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

Dir_2	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1996

Data termine della società: 31/12/2020

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:
Promozione turistica del territorio

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,25% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €21.738,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €22.397,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.

L'unione dei due ambiti territoriali sotto un'unica ATL, come richiesto dalle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico, di concerto con la Regione Piemonte, garantirà una continuità territoriale e un unico sistema di governo turistico per i territori di Langhe e Roero e della provincia di Asti con conseguente razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di produzione turistica.

Dir_3	C.F. 02316570049	G.A.L. Langhe e Roero Leader s.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1992

Data termine della società: 31/12/2025

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. UE)

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,4608% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €21.700,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €61.746,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società riferisce:

"Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);

- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a) concentrato su territori subregionali specifici;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali

definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società riferisce:

1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);

2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;

3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);

4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, D.Lgs.175/2016. Partecipa al programma di sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizione di bandi per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento UE.

	C.F. 01132540046	S.I.P.I. Società Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l.
--	------------------	---

Il Consiglio Comunale di Santo Stefano Roero con deliberazione n. 33 del 14/11/2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di SIPI Srl e di SIIAR Srl in SISI Srl.

La Società è stata incorporata, per fusione, nella SISI Srl in data 06/03/2019.

Dir_4	C.F. 03168260044	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 2007

Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione servizio idrico integrato

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 4,73% (percentuale non di controllo)

Percentuale di
partecipazione nuova
quota a seguito fusione:
0,566%

Capitale sociale importo €.200.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €.5.373.031,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e svolge al contempo la gestione del servizio idrico integrato a seguito della fusione per incorporazione della Società SIPI S.r.l..

La società svolge la gestione con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale, in attesa della definizione del nuovo assetto di territorio.

Dir_5	C.F. 02996810046	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2004

Data termine della società: 31/12/2030

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,84% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.2.500.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €.9.380.039,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2015 ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Dir_6	C.F. 00451260046	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi s.p.a.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 1993

Data termine della società: Indeterminata

Tipo di partecipazione DIRETTA

Attività svolta:

Ha realizzato l'Acquedotto delle Langhe che ora gestisce e di cui provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 2,24% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale €5.000.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2018: €53.063.760,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Motivazione:

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile, come si evince anche dal codice ATECO 360000.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La partecipazione in questa Società non comporta spese annuali per il nostro Ente.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile.

Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza si precisa che il Comune di Santo Stefano Roero partecipa ai seguenti Consorzi:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti con una quota del 1,00%.
2. Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con una quota del 1,20%;

La partecipazione ai Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: COSTA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 08/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/07/2020 al 23/07/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 29-giu-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 08/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

